

Mezzi adeguati alle esigenze di vita


UN CONCETTO INEFFABILE?

Seminari Previdenziali Maceratesi - 2022

a cura di
GUIDO CANAVESI
EDOARDO ALES

Editoriale Scientifica

TEMI DI SICUREZZA SOCIALE



Collana
diretta da
G. Canavesi
e E. Ales

TEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Direttori

Edoardo Ales – Guido Canavesi

Comitato scientifico

*Anna Alaimo - Alberto Avio - Ulrich Becker - Paola Bozzao - Rosa Casillo
Silvia Ciucciiovino - Davide Casale - Antonio Di Stasi - Madia D'Ongbia
Marco Esposito - Valeria Filì - Laura Foglia - Lorenzo Gaeta
Marco Gambacciani - Stefano Giubboni - Giuseppe Ludovico - Sergio Nisticò
Antonella Occhino - Paolo Pascucci - Pasquale Passalacqua - Emmanuele Pavolini
Frans Pennings - Pietro Pozzaglia - Simonetta Renga - Giuseppe Sigillò Massara
Michele Squeglia - José Luis Tortuero Plaza - Armando Tursi
Riccardo Vianello - Herwig Verschueren - Tiziana Vettor*

Temi di sicurezza sociale è una collana di volumi *open access* che nasce sulla scia dell'esperienza dei Seminari Previdenziali Maceratesi, per favorire lo studio a livello scientifico di questa materia. Il titolo è volutamente ampio nella prospettiva di accogliere apporti conoscitivi da altri ambiti disciplinari tradizionalmente attenti ai temi del welfare e favorire approcci interdisciplinari.

**MEZZI ADEGUATI
ALLE ESIGENZE DI VITA:
UN CONCETTO INEFFABILE?**

Seminari Previdenziali Maceratesi - 2022

a cura di

Guido Canavesi – Edoardo Ales

EDITORIALE SCIENTIFICA

*Si ringrazia l'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza
Sociale per il patrocinio e il sostegno all'organizzazione
dei Seminari e alla stampa del volume*

Tutti i volumi della collana sono soggetti a doppio refraggio

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2023 Editoriale Scientifica s.r.l.
via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli
www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com
ISBN 979-12-5976-781-3

Indice

ALESSANDRO GARILLI <i>Prefazione</i>	7
LAURA FOGLIA <i>Introduzione</i>	11
GUIDO CANAVESI <i>Mezzi adeguati alle esigenze di vita e criteri di calcolo delle prestazioni previdenziali nella prospettiva costituzionale</i>	15
GIUSEPPE LUDOVICO <i>Il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale</i>	45
RICCARDO VIANELLO <i>Il principio di adeguatezza nella tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: contenuto e funzioni</i>	65
EDOARDO ALES <i>Reddito di inclusione, Reddito di cittadinanza e Assegno di Inclusione nel prisma dell'adeguatezza sistemica</i>	109
VALERIA ALLOCCA, IRENE CRISCI, DANIELA DEL DUCA, ROSSANA DETOMI, MARIA LAURA PICUNIO, GIOVANNI PIGLIALARMI <i>Infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. La specificità degli eventi e la tesi dell'adeguatezza sistemica: quale rapporto tra prestazioni previdenziali monetarie e prestazioni in servizi?</i>	145

ROSSELLA CIAVARELLA, CHIARA GAGLIONE, STEFANO IACOBUCCI, GIOVANNA PISTORE, FEDERICA STAMERRA, ALESSANDRO VENTURA, MARGHERITA VOLPES <i>Prestazioni assistenziali, prestazioni “ibride”, livelli essenziali delle prestazioni, mezzi adeguati: quali relazioni?</i>	205
PAOLO BERNARDO, ILARIA BRESCIANI, PIA DE PETRIS, NICOLA DELEONARDIS, CHIARA GARBUIO, GIANLUCA PICCO, MARZIA PIRONE <i>Le casse dei liberi professionisti tra solidarietà endocategoriale e sostenibilità economica</i>	241
FILIPPO BORDONI, GIULIA COLOMBO, MICHELE DALLA SEGA, RICCARDO FRATINI, TOMMASO MASERATI, MICHELA TUROLDI, MATTEO TURRIN <i>Previdenza complementare e mezzi adeguati alle esigenze di vita</i>	271
<i>Abbreviazioni delle Riviste</i>	329
<i>Autori</i>	333

Il principio di adeguatezza nella tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: contenuto e funzioni*

RICCARDO VIANELLO

SOMMARIO: 1. *Premessa* – 2. *Principio di adeguatezza e ambito soggettivo di tutela contro gli infortuni sul lavoro* – 3. *Principio di adeguatezza e «imponenza al lavoro» dell'«uomo macchina»* – 4. *Principio di adeguatezza e «integrità psicofisica [...] della persona»* – 5. *La misura dell'adeguatezza della tutela previdenziale e l'inconsapevole (?) aggiramento del divieto di ingiustificato arricchimento: il problema del calcolo del danno differenziale quantitativo* – 6. *Perseverare autem diabolicum: il calcolo del danno differenziale quantitativo nella giurisprudenza della Suprema Corte tra ordinari criteri civilistici e principio di adeguatezza*

1. *Premessa*

Nello specifico ambito della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la definizione del concetto di adeguatezza risulta particolarmente delicata perché alle tradizionali difficoltà altre se ne aggiungono, essendo l'opera dell'interprete resa ancor più complessa dall'essere qui la nozione compressa, da un lato, dal parametro di cui al comma 1 dell'art. 38 («i mezzi necessari per vivere» che, secondo risalente, ma non inattuale, pronuncia del Giudice delle leggi, «non possono identificarsi con i mezzi adeguati alle esigenze di vita» perché «questi ultimi comprendono i primi ma non s'esauriscono in essi»), e, dall'altro lato, dalla *restitutio in integrum*, obiettivo, questo, che si suole ritenere di esclusiva competenza del diritto primo della responsabilità civile, non perseguibile tramite il sistema indennitario INAIL.

A ulteriore complicazione dell'attività di esegesi si aggiunga, poi, che lo stesso ambito oggettivo della tutela immaginata dal comma 2

* Il presente testo, salvo il § 6, riprende con aggiornamenti e alcune modifiche, il saggio *Principio di adeguatezza e tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, pubblicato nella Rivista *Variazioni su Temi di Diritto del lavoro*, n. 4/2021.

dell'art. 2, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (e riferita alla inabilità al lavoro) si è evoluto in chiave espansiva: basti considerare, a eloquente testimonianza, l'ingresso nel sistema previdenziale (al rallentatore, ma inarrestabile) del concetto di danno biologico, che, proprio perché riferito al lavoratore in quanto «persona», ha legittimato il passaggio dalla tutela dello stesso come soggetto che, lavorando, produce (*recitius*: la cui capacità di lavorare è, in misura maggiore o minore, pregiudicata dall'evento infortunistico) alla tutela della persona del lavoratore nelle sue varie manifestazioni (si pensi all'inserimento, nella «Tabella delle menomazioni» di cui al d.m. 12 luglio 2000, di eventi quali il danno estetico o il danno all'apparato riproduttivo), con conseguente necessità di rivedere non solo il concetto di adeguatezza, ma ovviamente anche la nozione stessa di «esigenze di vita» (cui gli strumenti previdenziali devono “adeguarsi”), da intendersi evidentemente nel senso più pieno del termine, dunque non circoscritta al solo ambito lavorativo.

Le riflessioni che seguiranno sono volte a verificare se il principio di adeguatezza sia declinabile in maniera qualitativamente e quantitativamente diversa nell'ambito della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rispetto alle altre forme di tutela elencate nell'art. 38, comma 2, Cost.; in che termini esso sia stato attuato nel campo delle prestazioni (specie economiche), tenuto altresì conto che, data l'applicazione integrale del principio di automaticità, la tutela infortunistica è completamente svincolata dal pagamento dei premi assicurativi; quale contributo quel principio possa eventualmente fornire alla ricostruzione del rapporto tra il diritto previdenziale e il diritto civile.

2. Principio di adeguatezza e ambito soggettivo di tutela contro gli infortuni sul lavoro

Una panoramica, anche abbastanza rapida, del quadro giurisprudenziale (costituzionale, di legittimità e di merito) consente di porre in

evidenza un (solo apparentemente inatteso¹) disallineamento fra la proiezione espansiva ispirata dal comma 2 dell'art. 38 Cost., e alimentata da varie decisioni di diverso rango, da un lato, e, dall'altro lato, il carattere selettivo delle attività protette e delle persone assicurate (nonché dei soggetti obbligati), eredità della teoria del rischio professionale, sfociata poi, ai fini del riconoscimento della tutela, nella stringente previsione dell'incrocio fra i requisiti oggettivo e soggettivo di cui agli artt. 1 (lavorazioni protette in quanto pericolose) e 4 (persone assicurate) del T.U. e nell'accollo del costo assicurativo in capo al datore di lavoro, in ossequio al principio secondo cui *cuius commoda eius et incommoda*, come si è continuato a dire per lungo tempo.

Vero è che, comunque, nella costruzione di un ambito di applicazione soggettivo della tutela più coerente con i principi costituzionali, al di là dei confini delineati dal testo unico, l'art. 38, comma 2, ha avuto un ruolo precipuo, almeno nel campo delle malattie professionali: è proprio invocando quel principio, infatti, che il Giudice delle leggi ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 3, comma 1, e 211, comma 1, d.p.r. n. 1124 del 1965 nella parte in cui non prevedevano che l'assicurazione, rispettivamente nell'industria e nell'agricoltura, fosse obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle concernenti le malattie in quei due settori nonché diverse da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si trattasse di malattie delle quali fosse comunque provata la causa di lavoro².

Di contro, nel campo della tutela contro gli infortuni sul lavoro quella norma costituzionale, lungi dall'essere utilizzata per un'estensione indifferenziata dell'ambito dei soggetti protetti (in funzione, in particolare, del superamento dei limiti di cui all'art. 1 T.U. o, se si preferisce, della generalizzazione della nozione di pericolosità), è stata impiegata, solitamente in combinato con l'art. 3, comma 1, Cost., per

¹ Inatteso per i motivi illustrati da M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal testo unico: profili costituzionali*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2015, p. 372, il quale ricorda l'indifferenza dei principi direttivi formulati dall'art. 30, l. 19 gennaio 1963, n. 15 (normativa ancora ispirata alla originaria filosofia ottocentesca) nei confronti dei principi costituzionali.

² Il contrasto del sistema tabellare «con il precetto costituzionale consacrato nell'art. 38, comma secondo, della Costituzione» è espressamente menzionato al punto 7 della motivazione di Corte cost. 18 febbraio 1988, n. 179.

interventi puntuali volti a estendere la protezione a categorie di soggetti non incluse nell'elenco dell'art. 4: è il caso dei familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-*bis* c.c. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del n. 2³, degli artigiani italiani che lavorano all'estero⁴, degli associati in partecipazione che prestano opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 dell'art. 4⁵.

Peraltro, a ben vedere, nella giurisprudenza costituzionale l'art. 38, comma 2, ha mantenuto un ruolo ancillare rispetto all'art. 3, comma 1, Cost., vera norma trainante che ha consentito l'espansione dell'ambito soggettivo degli artt. 4 e 9 (con riferimento non solo ai soggetti protetti, ma anche a quelli obbligati), e ciò in virtù del principio secondo cui a parità di rischio deve corrispondere parità di tutela.

E, in effetti, più che sulla situazione di bisogno scaturente dall'evento infortunistico, l'attenzione del Giudice delle leggi ha continuato ad appuntarsi sulla centralità dell'esposizione al rischio indotta dall'attività lavorativa, fermi restando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, in punto di pericolosità: di qui le ripetute affermazioni, rinvenibili in molte declaratorie di incostituzionalità, circa la «tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro latamente considerate, siano esposti allo stesso rischio obbiettivamente riferibile alle “lavorazioni protette”»⁶, e, di contro, la negazione dell'ampliamento della tutela a categorie di lavoratori impiegati in attività che, per il ridotto utilizzo di macchinari pericolosi, sopportano bassi livelli di rischio⁷.

³ Corte cost. 10 dicembre 1987, n. 476.

⁴ Corte cost. 26 luglio 1988, n. 880. Corte cost. 30 dicembre 1985, n. 369 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 T.U. nelle parti in cui non prevedeva le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana) ha, invece, valorizzato solo l'art. 35 Cost.

⁵ Corte cost. 15 luglio 1992, n. 332.

⁶ Corte cost. 2 marzo 1998, n. 90, e 10 maggio 2002, n. 171 (che estende la tutela ai lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali).

⁷ Eloquente in proposito è Corte cost. 25 luglio 1985, n. 221 (che richiama Corte cost. 29 dicembre 1976, n. 262, la quale, sempre valorizzando il criterio del rischio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 205, comma 1, T.U., nella parte in cui

Del resto, anche nei casi in cui l'«offesa degli artt. 3 e 38 della Costituzione» è entrata in qualche motivazione, ciò è parso frutto più di un formale ossequio alla sollecitazione del giudice *a quo* (che lamentava la sottrazione ai lavoratori dei mezzi necessari per far fronte, in caso di infortunio, alle loro esigenze di vita), che di un reale convincimento circa le potenzialità del comma 2 dell'art. 38, com'è testimoniato dalle vicende relative all'estensione della tutela a ballerini e tescicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli (fondata su una lettura estensiva del concetto di «opera manuale» e sull'immancabile richiamo al principio dell'identità del rischio⁸), e, ancor prima, alle persone comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali⁹.

Una qualche attenzione al ruolo che l'art. 38, comma 2, può svolgere in funzione, oltre che dell'ampliamento, anche del consolidamento dell'ambito soggettivo di tutela è semmai riscontrabile, oltre che nelle ordinanze di rimessione che hanno condotto a estendere il campo di applicazione degli artt. 1 e 4 T.U., anche in qualche decisione di legittimità che, *apertis verbis*, attribuisce alla norma costituzionale la finalità non tanto di «prevenire il rischio del verificarsi dell'evento le-

escludeva che i lavoratori agricoli autonomi di età superiore ai 70 anni fossero soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro): «Né può dubitarsi, in via generale, che l'esposizione al rischio corrispondente alle varie fattispecie previdenziali, e, cioè, agli eventi protetti, costituisce il parametro in base al quale non solo risulta determinato l'ambito della garanzia previdenziale, ma anche il criterio di valutazione della differenza del trattamento previdenziale e delle situazioni da prendersi in esame. In altri termini, si deve riconoscere che, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni, l'attribuzione della titolarità delle situazioni protette ai vari assicurati va posta in rapporto ai rischi che le forme assicurative e previdenziali intendono proteggere».

⁸ Corte cost. 21 marzo 1989, n. 137.

⁹ Emblematica in tal senso è Corte cost. 7 aprile 1981, n. 55, che, pur affermando che l'esclusione della tutela comporta «attentato vuoi all'art. 3 vuoi all'art. 38 della Carta costituzionale», perviene alla declaratoria di incostituzionalità respingendo l'idea del giudice *a quo* di «far getto del concetto di “rischio”, di cui è per contro d'uopo farsi carico».

sivo, quanto piuttosto [di] tutelare la situazione di bisogno riveniente da quest'ultimo»¹⁰.

Purtuttavia questi richiami a quel comma dell'art. 38 Cost. appaiono troppo episodici per poter fondare, per via giurisprudenziale, l'auspicata operazione estensiva dell'ambito di applicazione soggettivo della tutela INAIL, sì che è ipotizzabile ritenere che anche alle puntuali osservazioni di chi rileva come oggi, a legislazione invariata, l'applicazione dell'indice della pericolosità della lavorazione quale criterio selettivo determina evidenti incongruenze (l'esempio più eloquente è quello dell'infortunio *in itinere*, oggetto di tutela solo se ne è vittima un lavoratore addetto a lavorazione pericolosa)¹¹ la giurisprudenza costituzionale, se coerente con i *dicta* passati, verosimilmente risponderrebbe, in caso di soluzione favorevole, valorizzando più il principio di uguaglianza (1° comma dell'art. 3)¹² che quello di adeguatezza (2° comma dell'art. 38).

Eppure qualche breccia nel ragionamento che connota i sintetici passaggi argomentativi delle decisioni che estendono la tutela a categorie non protette, accogliendo questioni di costituzionalità sulla base del principio dell'identità delle condizioni di rischio rispetto alle attività protette, si può comunque cogliere. Basti pensare proprio all'esempio dell'infortunio *in itinere*, caratterizzato da un rischio generico (quello della strada) che coinvolge indifferentemente chiunque, a prescindere (se lavoratore) dalla pericolosità dell'attività svolta: ebbene, in questa ipotesi si assiste, più che all'utilizzazione del predetto principio, alla implicita e contraddittoria negazione dello stesso, cioè all'incoerente ripudio dell'idea che a un medesimo rischio scaturente da identica attività (la circolazione stradale) debba corrispondere pari tutela, idea la cui applicazione dovrebbe condurre, per coerenza, alla

¹⁰ Cass. 19 ottobre 2017, n. 24765; Cass. 17 agosto 2018, n. 20774 parla di «protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto persona». In dottrina v. G. LUDOVICO, *La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale*, in *Dir. rel. ind.*, 2013, p. 1062.

¹¹ M. PERSIANI, *A cinquanta anni dal testo unico: profili costituzionali*, cit., 378-p. 379.

¹² M. PERSIANI, *Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale*, in ASAP-INTERSIND, *Lavoro, La giurisprudenza costituzionale, 1956-1986*, I, Roma, 1987, p. 135 ss.

tutela indifferenziata in caso di infortunio *in itinere*, posto che il rischio incombente è quello generico derivante dalla circolazione stradale, non quello della specifica attività lavorativa cui il lavoratore è addetto.

Solo apparentemente promettente, poi, è la vicenda giurisprudenziale in tema di c.d. “rischio elettrico”: è pur vero, infatti, che nella sentenza con cui la Corte costituzionale dichiarò, sotto vari profili, l’inammissibilità e l’infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 1, commi 1 e 4, T.U. nella parte in cui impone l’obbligo assicurativo anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio¹³, il “rischio zero” è definito «utopico» e non mancano richiami alle «norme generali per gli impianti elettrici redatte dal Comitato elettronico Italiano, le quali ammoniscono tra l’altro che “Nessuna norma, per quanto accuratamente studiata, può garantire in modo assoluto l’immunità delle persone e delle cose dai pericoli dell’energia elettrica”», ma è altrettanto vero che quel particolare rischio venne comunque confinato entro il recinto dell’art. 1 T.U., cioè limitato alle lavorazioni pericolose¹⁴.

In realtà, a ben considerare, ciò che ha sinora sterilizzato le potenzialità espansive dell’art. 38, comma 2, Cost. è una certa disinvoltura giurisprudenziale nell’utilizzo (ora differenziato, ora promiscuo) dei concetti di rischio e di pericolosità.

Si è detto, infatti, in precedenza della rilevanza dell’idea secondo cui l’ampliamento (per via costituzionale) della tutela si giustifica a fronte dell’esposizione ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette.

Ma quella stessa giurisprudenza costituzionale che attribuisce centralità al rischio come veicolo di protezione (*i.e.*: si giustifica la protezione di lavoratori addetti ad attività che espongono al medesimo rischio cui è soggetto chi è impiegato in un’attività protetta) non manca di operare, nel contempo, in controtendenza, recuperando l’argine ostativo della tipicità della lavorazione pericolosa: «Nel precetto

¹³ Corte cost. 16 ottobre 1986, n. 221.

¹⁴ Eloquente, ad esempio, è Cass. 22 settembre 2010, n. 20010, che conferma il diniego della rendita in assenza di prova dello svolgimento di mansioni che rendevano il lavoratore soggetto assicurabile.

dell'art. 38, secondo comma, può dirsi “insito l'elemento del rischio” [...] solo nel senso che *la specifica tutela costituzionale dei lavoratori non si estende a qualsiasi situazione di bisogno, ma è limitata agli stati di bisogno oggettivamente provocati da determinati eventi*. In questo senso la nozione di rischio esprime un giudizio di possibilità di lesione fondato su indici tipici, indipendentemente da criteri di verosimiglianza statistica rapportati alle situazioni concrete dei singoli lavoratori. [...] Il distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era originariamente legata (distacco che può considerarsi compiuto con la sentenza di questa Corte n. 179 del 1988), è sollecitato da una interpretazione dell'art. 38, secondo comma, coordinata con l'art. 32 Cost. allo scopo di “garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori” [...]. *Oggetto della tutela dell'art. 38 non è il rischio di infortunio o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale a un'attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela*. Con formula ellittica si può dire che oggetto della tutela sono “alcune attività tipiche” (cfr. Cass. n. 436 del 1991 cit.¹⁵), indipendentemente dall'entità concreta della loro pericolosità» (corsivi nostri)¹⁶.

E, in effetti, è interessante notare come nella motivazione di Corte cost. n. 100 del 1991 (stesa per mano di autorevole relatore, il prof. Mengoni¹⁷) si rinvengano ben due rinvii adesivi alla sentenza di legittimità da ultimo menzionata: una sentenza, questa, tutt'altro che se-

¹⁵ Cass. 18 gennaio 1991, n. 436 ha affermato l'estensione dell'obbligo di assicurazione contro le malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, previsto per i medici dalla l. 20 febbraio 1958, n. 93, anche agli odontoiatri che fanno uso di apparecchi radiologici quali mezzi sussidiari diagnostici.

¹⁶ Corte cost. 2 marzo 1991, n. 100.

¹⁷ E che – è bene rammentarlo – rigetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, l. n. 93 del 1958, cit «interpretato nel senso che l'obbligo assicurativo grava sui possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti in forza di presunzione legale assoluta di intrinseca pericolosità degli apparecchi stessi», sollevata anche con riferimento all'art. 38, comma 2. Cost., «perché impone al professionista l'obbligo di pagare premi assicurativi all'INAIL senza il corrispettivo dell'assunzione del rischio di un evento generatore di uno stato di bisogno al quale l'ente debba provvedere».

condaria perché, dopo aver negato che la concreta pericolosità di alcuni strumenti di lavoro sia un elemento del rapporto assicurativo, che «viene dato per presunto dalla legge», afferma che il sistema scelto dal nostro ordinamento è basato «sulla protezione assicurativa di alcune attività tipiche» e «in tale sistema la pericolosità di alcuni strumenti di lavoro viene valutata dal legislatore nel momento in cui include una determinata lavorazione nell'ambito di quelle protette», cosicché «al giudice è inibita qualsiasi indagine in ordine a tale pericolosità, perché essa comporterebbe un inammissibile sindacato del giudice sulla valutazione dei presupposti di fatto, che stanno alla base delle scelte operate dal legislatore», e «in un sistema del genere il giudice non può escludere dall'obbligo assicurativo le lavorazioni elencate dalla legge perché le ritenga non pericolose, così come non può dichiarare sussistente l'obbligo assicurativo nei confronti di lavorazioni, non previste dalla legge, solo perché da lui ritenute in concreto rischiose per i lavoratori addetti».

Se, dunque, «l'esistenza del rischio [non è] un elemento della fattispecie costitutiva del rapporto assicurativo»¹⁸, e se la valutazione della pericolosità è preclusa al giudice (se non nei limiti – deve almeno intendersi – della prospettazione della questione di costituzionalità), nonostante gli auspici, le prospettive evolutive del sistema si restringono di molto, dovendo escludersi che l'ampliamento dell'ambito soggettivo di tutela possa passare sempre per il tramite dell'intervento del Giudice delle leggi: al di là delle suggestioni, non è allora alla condizione di bisogno (coperta dal principio di adeguatezza e) scaturente dall'evento infortunistico che ci si può appellare per supportare l'ampliamento dell'ambito soggettivo di tutela (essendo quella condizione meramente presunta per le attività protette di cui all'art. 1 T.U., e, di fatto, negata per le attività non tipizzate), essendo più proficuo sollecitare un ripensamento, per via legislativa, del combinato di cui agli artt. 1, 4 e 9 T.U., fondato sui concetti, correttamente delineati, di pericolo e di rischio, come definiti nell'art. 2, comma 1, lett. r) e s), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (l'uno, «la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni»; l'altro, «la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di im-

¹⁸ V. il punto 2 della motivazione di Corte cost. n. 100 del 1991, cit.

piego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione»).

Se, infatti, il pericolo è una potenziale fonte di danno, mentre il rischio è frutto della combinazione della probabilità che si verifichi un danno e della gravità di tale danno¹⁹, può ragionevolmente ritenersi che sia scongiurabile il rischio (almeno se si condivide la nozione di «prevenzione» di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 81 del 2008²⁰), non il pericolo, inteso come indifferenziata possibilità (cioè astratta potenzialità) che qualunque attività lavorativa sia sempre suscettibile di provocare un danno per le sostanze, le attrezzature o i metodi impiegati²¹.

¹⁹ Le definizioni sono ricavate dalla norma tecnica europea UNI EN ISO 12100-1:2005: «3.6 *Hazard: potential source of harm*»; «3.11 *Risk: combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm*». In termini analoghi si esprimono altre fonti: quanto al pericolo, «causa o origine di un danno o di una perdita potenziali» (UNI 11230 – Gestione del rischio), «proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (p. es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni» (COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE PER L'OCCUPAZIONE, GLI AFFARI SOCIALI E L'INCLUSIONE, *Orientamenti sulla valutazione dei rischi sul lavoro*, Ufficio delle pubblicazioni, 1996, 11), «*a source, situation or act with potential for harm in terms of injury or ill health or a combination of these*» (BS OHSAS 18001, 3.6); quanto al rischio, «probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso» (COMMISSIONE EUROPEA, DIREZIONE GENERALE PER L'OCCUPAZIONE, GLI AFFARI SOCIALI E L'INCLUSIONE, *op. loc. ult. cit.*), «*combination of the likelihood of an occurrence of a hazardous event or exposure(s) and the severity of injury or ill health that can be caused by the event or exposure(s)*» (BS OHSAS 18001, 3.21). A decorrere dall'ottobre 2021 la norma BS OHSAS 18001:2007 è stata sostituita dalla ISO 45001:2018, che definisce il pericolo come «fonte avente il potenziale di causare *lesione e malattia*» (punto 3.19) e il rischio come «effetto dell'incertezza», intendendosi come effetto «uno scostamento da quanto atteso» (punto 3.20).

²⁰ «Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per *evitare* o diminuire *i rischi professionali* nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno» (corsivo nostro).

²¹ Osservava S. PICCININNO, *L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli impiegati addetti ai videoterminali*, in *Dir. lav.*, 1986, p. 552, che «l'art. 38 della Costituzione non distingue fra lavoratori esposti e lavoratori non esposti al rischio di infortuni [...] la tutela dell'art. 38 Cost. non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi ma l'infortunio».

3. Principio di adeguatezza e tutela dell'«impotenza al lavoro» dell'«uomo macchina»

Per lungo tempo, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il principio di adeguatezza di cui all'art. 38, comma 2, Cost., quanto meno nella trasposizione della normativa primaria, è stato "vittima" di una lettura riduttiva, circoscritto al contesto lavorativo e inteso come se il riferimento ai «mezzi adeguati di vita» che devono essere previsti e assicurati dal sistema di tutela previdenziale nel campo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sottintendesse l'aggettivo "lavorativa": del resto, ciò poteva apparire coerente con l'impostazione tradizionale della tutela, desumibile già dall'art. 10, l. 8 luglio 1883, n. 1473²², volta a coprire, oltre alla morte, l'«impotenza al lavoro» (permanente, assoluta o parziale, oppure temporanea, se di durata superiore a un mese), e transitata pressoché indenne nel d.p.r. n. 1124 del 1965, il cui art. 74 definisce l'«inabilità» come «la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga» (completamente, se assoluta; in parte, ma essenzialmente, se parziale) «l'attitudine al lavoro»²³, concetto, questo, che ricorre alcune decine di volte nel testo unico.

Certo apparentemente l'impostazione del sistema di tutela pareva *ab origine* valorizzare le «condizioni fisiche» del titolare della prestazione, ai fini dell'adeguamento (e dell'eventuale incremento della stessa), a prescindere dalle variazioni dell'«attitudine al lavoro», posto che diminuzioni o aumenti della stessa possono incidere tanto quanto le modificazioni delle predette condizioni. Ma, in realtà, il peggioramento delle condizioni fisiche poteva (e può) determinare un incremento della misura della prestazione, in caso di concause sopravvenute, solo quando deriva dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della stessa, cioè quando dipende da quello stesso evento la cui copertura previdenziale ha per presupposto, nella logica del testo unico, il pre-

²² Istitutiva della «Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro», frutto di una convenzione tra il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e vari istituti bancari.

²³ In agricoltura v. l'art. 210.

giudizio all'«attitudine al lavoro»²⁴. Del resto, in quest'ottica era la vita “lavorativa” dell'infortunato a essere pregiudicata ed era, perciò, a quel *vulnus* che si doveva porre rimedio.

A questa visione della tutela previdenziale in materia, compressa nel recinto di quello specifico pregiudizio provocato dall'infortunio o dalla malattia professionale, non mi pare recassero particolare disturbo quelle norme del testo unico da cui poteva desumersi altra e diversa finalità della tutela, abbinata a quella indennitaria: mi riferisco, ad esempio, agli artt. 110 e 114, che, nell'affermare rispettivamente l'inceditibilità, l'impignorabilità e l'insequestrabilità, salvo per particolari motivi, del credito delle indennità, e la nullità di «qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuirne la misura stabilita» nel T.U., confortavano l'idea del carattere alimentare della prestazione previdenziale, per tale motivo indisponibile.

Eloquenti in proposito sono alcuni passaggi della motivazione di Cass. 20 dicembre 2011, n. 27679, intenti a dimostrare che la funzione indennitaria della tutela INAIL tuttora non preclude il riconoscimento della finalità alimentare della stessa:

«Il diritto alla rendita INAIL, come quello alla pensione INPS, non conferisce al titolare soltanto un indennizzo in forma pecuniaria per il verificarsi di un determinato evento assicurato, ma assicura al titolare stesso la prestazione di mezzi economici adeguati alle sue esigenze di vita in caso di particolari eventi sfavorevoli, che rendano impossibile o limitino la sua attività lavorativa.

Tutte le prestazioni previdenziali di carattere economico, invero, non concernono solo la tutela del lavoratore, in forma indennitaria, contro le conseguenze dannose di rischi determinati, ai quali costui è soggetto a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa (infortuni sul lavoro, malattie professionali), ovvero per eventi naturali della vita (invalidità, vecchiaia), ovvero ancora per ragioni attinenti al mercato del lavoro (disoccupazione involontaria), ma si estendono alla tutela del lavoratore dalle

²⁴ V. gli artt. 83, 137, 146. Eloquente è la motivazione con cui Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 17 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 e 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 «nelle parti in cui non prevedono un diverso computo o la revisione della rendita per aggravamento da invalidità extralavorative sopravvenute».

situazioni di bisogno che possano presentarsi nel corso della sua esistenza e alle quali egli non possa far fronte con la sua normale retribuzione.

Per tale peculiare profilo, non possono disconoscersi a tali prestazioni previdenziali e, in particolare alla rendita erogata dall'INAIL [...], finalità spiccatamente alimentari, trattandosi di prestazioni accomunate, nella carta costituzionale, dallo scopo di consentire al lavoratore di affrontare situazioni di bisogno conseguenti al verificarsi di eventi futuri e incerti, che richiedano notevoli sacrifici economici, garanzia costituzionale circoscritta alle ipotesi considerate più pregnanti ed invasive nella vita del lavoratore, quali l'infortunio, la malattia, l'invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria.

Né il Collegio ritiene possa smentire il carattere alimentare della rendita INAIL la sua funzione indennitaria, che si concretizza in un risarcimento, sia pure in forma limitata e predeterminata, per la perdita o la riduzione dell'attitudine al lavoro dell'assicurato.

Se, infatti, prevale l'opinione che l'assicurazione infortuni sul lavoro sia una forma di assicurazione contro i danni, è pur vero che anche le altre assicurazioni sociali obbligatorie, del resto come quelle private, hanno una funzione indennitaria, nel senso che esse tendono ad eliminare, per quanto possibile, il danno derivante dagli eventi tutelati.

Può, semmai, ammettersi che l'aspetto indennitario della rendita corrisposta dall'INAIL sia più accentuato che nelle altre prestazioni previdenziali giacché, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli eventi assicurati sono direttamente collegati, con rapporto di causa ad effetto, all'attività lavorativa, stante lo specifico riferimento eziologico fra lavoro e rischio, che permea l'intera normativa relativa a tale assicurazione.

Ma l'aspetto indennitario della rendita INAIL, nel quale risiede la sua funzione propriamente giuridica, come di tutte le altre prestazioni economiche delle assicurazioni sociali obbligatorie, viene assunto dalla legislazione previdenziale come strumento pratico per l'attuazione della funzione sociale, costituzionalmente garantita (art. 38 Cost., comma 2), che consiste nella tutela del lavoratore dal bisogno eventuale²⁵.

²⁵ Si rammenti la distinzione tra indennizzo e risarcimento: la rendita INAIL, per la sua natura e per le finalità a essa sottese, ha natura previdenziale e non risarcitoria (così Cass. 11 dicembre 2013, n. 27644).

Vi è, dunque, consapevolezza dell'eventualità dello stato di bisogno (che, in linea con l'orientamento della Corte costituzionale, ben può essere meramente presunto²⁶). Purtroppo la rilevanza dell'evento sfavorevole è misurata comunque sull'impossibilità o sulla limitazione dell'«attività lavorativa»: e alla stessa logica si ispirano anche le prestazioni sanitarie che devono essere garantite al lavoratore infortunato (art. 66 T.U.), posto che l'INAIL è tenuto a prestare all'assicurato «le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa» (art. 86 T.U.²⁷)²⁸.

Il dato normativo che allora può consentire di dare respiro alla nozione di adeguatezza nella materia degli infortuni sul lavoro è probabilmente costituito dall'art. 29, comma 10, T.U., il quale, nella versione attualmente vigente, stabilisce che la retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate: se, infatti, la relativa base di calcolo coincide con la retribuzione (*rectius*: con il reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi di cui all'art. 49, comma 1, T.U.I.R.), non si può che convenire con quell'autorevole dottrina che ha osservato che «la circostanza che le prestazioni “economiche” siano commisur-

²⁶ Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 17: «[...] l'assicurazione infortuni è parte integrante del sistema generale di sicurezza sociale previsto dall'art. 38 della Costituzione, disposizione che [...] configura due modelli strutturalmente e qualitativamente distinti: l'uno, fondato sulla solidarietà collettiva, garantisce ai “cittadini”, ove ad alcuni eventi si accompagnino accertate situazioni di bisogno, “i mezzi necessari per vivere”; l'altro, suscettibile di essere realizzato mediante gli strumenti mutualistico-assicurativi, attribuisce ai “lavoratori”, prescindendo da uno stato di bisogno, la diversa e più elevata garanzia del diritto a “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”. V. altresì Corte cost. 3 febbraio 1986, n. 31.

²⁷ Analogamente stabilisce l'art. 89, comma 1: «Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa».

²⁸ V., però, M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Diritto della sicurezza sociale*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 146: «[...] anche quando venga constatata l'impossibilità di tale recupero e, cioè, quando la lesione sia definitivamente consolidata, l'INAIL, ove sussistano ragioni meritevoli di considerazione, può chiedere che la erogazione delle “prestazioni sanitarie” continui in favore del soggetto protetto».

rate alla retribuzione non significa, però, che esse abbiano mantenuto l'originaria funzione di risarcimento del danno derivante dalla perdita o dalla riduzione dell'attitudine al lavoro» perché «quella circostanza significa piuttosto che, come oramai avviene anche per le altre forme di tutela, le prestazioni tengono conto del bisogno conseguente al verificarsi dell'evento protetto, determinandolo, si può dire caso per caso, in relazione al tenore di vita raggiunto durante l'attività lavorativa»²⁹.

Questa lettura in chiave soggettiva del principio di adeguatezza, se certo caratterizza la tutela in materia di infortuni sul lavoro in virtù della modalità di costruzione della prestazione (non legata all'ammontare dei premi assicurativi versati, del resto correlato alla pericolosità della lavorazione *ex art. 40, comma 3, T.U.*) e ovviamente dell'applicazione piena e incondizionata del principio di automaticità (non limitata, cioè, dall'eventuale prescrizione dei premi), a ben vedere non differisce, però, di molto da quella praticabile nelle altre forme di tutela previdenziale, posto che anche le prestazioni INAIL soggiacciono comunque all'effetto livellatore derivante dall'applicazione di un massimale di retribuzione³⁰, che, se indubbiamente risponde alla logica indennitaria e non risarcitoria³¹, produce comunque un effetto pere-

²⁹ M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *op. loc. ult. cit.*

³⁰ V., infatti, l'art. 116, comma 3, T.U. che, ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, stabilisce che in ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del 30% ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del 30%. A questa norma rinvia anche l'art. 115 nell'individuare la retribuzione da prendersi per base agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per inabilità temporanea, della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti. In proposito v. altresì la circ. INAIL 30 dicembre 2020, n. 49.

³¹ Peraltro i richiami alla logica risarcitoria sono – per così dire – duri a morire: ad esempio, Corte cost. 14 luglio 1999, n. 297 (seguita da Corte cost. 29 ottobre 1999, n. 405), individuate le finalità del regime assicurativo gestito dall'INAIL nella «rapida liberazione del lavoratore dal bisogno che potrebbe determinarsi a seguito dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale», definite «conformi alla *ratio* dell'art. 38 Cost.», afferma che questa caratteristica «non vale a far venire meno del tutto il connotato risarcitorio che disciplina la materia, la quale è ispirata piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico, come avviene per l'assicurazione generale gestita dall'INPS».

quativo che – per così dire – ridesta l'interpretazione oggettiva delle «esigenze di vita» di cui all'art. 38, comma 2, Cost.: cosicché è nell'ambito sanitario, più che in quello economico, che la protezione assicurata al lavoratore infortunato e tecnopatico tende a modellarsi, ancor prima dell'irruzione del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, su bisogni che travalicano la sfera meramente lavorativa (del mero recupero, cioè, dell'attitudine al lavoro dell'«uomo macchina»³² e della relativa capacità di produrre un reddito, che potrebbe anche non essere stata intaccata dall'evento lesivo) per perseguire «un ottimale recupero psicologico e sociale»³³, dunque per assicurare un'esigenza di vita “adeguata” non solo sul piano lavorativo.

4. Principio di adeguatezza e tutela dell'«integrità psicofisica [...] della persona»

L'operazione espansiva della tutela che sul piano soggettivo, in virtù del (pressoché esclusivo) supporto offerto dall'art. 3, comma 1, Cost., all'art. 38, comma 2, riesce solo episodicamente, è realizzata, invece, con ben altri risultati, sul piano oggettivo, grazie al decisivo apporto dell'art. 32.

La vicenda è nota e può, quindi, essere riassunta per sommi capi.

Con la complessa e articolata sentenza n. 184 del 14 luglio 1986 il Giudice delle leggi, nel riconoscere immediata portata precettiva all'art. 32 Cost.³⁴, eleva la norma costituzionale a imprescindibile canone interpretativo di riferimento per l'indagine di almeno tre temati-

³² L'espressione è di M. PERSIANI, *Diritto della previdenza sociale*, 8ª ed., Cedam, Padova, 1996, p. 140.

³³ Il compito dell'INAIL, enunciato nei preamboli dell'accordo-quadro 2 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto, è desunto da disposizioni risalenti nel tempo: l'art. 19, l. 10 maggio 1982, n. 251, e il d.p.r. 18 luglio 1984, n. 782.

³⁴ L'affermazione del diritto alla salute come diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati, da comprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione, è rinvenibile già in Corte cost. 26 luglio 1979, n. 88.

che: il concetto di danno biologico; il sistema dell'illecito civile; la teoria del risarcimento del danno non patrimoniale.

Le ultime due questioni sono affrontate alla luce del combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., che – viene detto – «importa una rilettura costituzionale di tutto il sistema codicistico dell'illecito civile» e dalla cui correlazione è posta «una norma che, per volontà della Costituzione, non può limitare in alcun modo il risarcimento del danno biologico».

Del danno biologico si offre una definizione in termini di «evento, naturalistico, interno alla struttura del fatto lesivo della salute», da intendersi, questa, o «nel significato naturalistico d'integrità fisio-psichica del soggetto offeso (ed in questo caso danno alla salute è il perfetto equivalente di “danno biologico” o di “danno fisiologico”) oppure [...] nella dimensione giuridico-costituzionale [...] di bene giuridico, ed in tal caso il “danno alla salute” è un danno giuridicamente valutato, costituente l'essenza antigiuridica dell'intero fatto illecito, danno presunto, se è vero che non va provato alcun effettivo impedimento delle attività realizzative del soggetto offeso».

In quest'ottica (prosegue la Corte) «non è neppure vero che la lesione dell'arto o della generale integrità bio-psichica venga perseguita, attraverso il risarcimento *ex art.* 2043 c.c., solo se e nei limiti in cui rende, in concreto, il soggetto passivo dell'illecito incapace, in tutto od in parte, di produrre o ricevere le utilità derivanti dal mondo esterno o dalla sua attività»: infatti, il fondamento giuridico del risarcimento del danno biologico ed eventualmente, ove esistano, anche di altre conseguenze dannose va ravvisato nell'«ingiustizia (lesione del diritto alla salute) insita nel fatto menomativo dell'integrità bio-psichica», cosicché «in tanto le ulteriori (oltre l'evento) conseguenze dannose sono rilevanti e risarcibili in quanto, prima, già esiste un'ingiustizia dell'illecito (determinata dalla violazione della norma primaria desunta dal combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.) ed una lesione, presunta, del bene-giuridico salute».

È sul piedistallo offerto da questa sentenza che si fonda il triplice intervento del 1991, che realizza quello che è stato definito un «incontro annunciato» tra il danno alla salute e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro³⁵.

La sentenza n. 87 del 15 febbraio 1991 dichiara inammissibile la

³⁵ D. POLETTI, *Cronaca di un incontro annunciato: il danno alla salute e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, in *Foro it.*, 1991, comma 1664 ss.

questione di costituzionalità degli artt. 2, 3 e 74, T.U., «nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni», ma il monito al legislatore è chiarissimo: si afferma, infatti, che «l'esclusione dell'intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (artt. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). Muovendo da questo presupposto la Corte giustifica anticipatamente un «ampliamento della tutela», da attuarsi (per via legislativa, però, e non giurisprudenziale), sulla falsariga di quello realizzato nel 1988 con l'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali e mediante «il crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona, autonomamente considerati (v. sentenze nn. 560 e 561 del 1987)».

Sulla scia della suddetta pronuncia si inserisce la sentenza n. 356 del 18 luglio 1991, la quale, nel mentre perviene alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1916 c.c. nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico, nell'affermare l'infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 10, commi 1 e 2, TU, ribadisce ed esplicita i principi espressi cinque anni prima, rinnovando al legislatore l'invito «ad un intervento diretto ad una riforma del sistema assicurativo idonea ad apprestare una piena ed integrale garanzia assicurativa rispetto al danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale»: ciò perché «la menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso costituisce [...] danno integralmente risarcibile di per sé stesso» e soprattutto perché «l'autonomia del danno biologico rispetto alle altre ed eventuali conseguenze dannose di esso ed il principio costituzionale della sua integrale e non limitabile risarcibilità determinano l'impossibilità di considerare esauriente non soltanto una *tutela risarcitoria limitata alle*

perdite o riduzioni di reddito, effettive o potenziali, conseguenti alla menomazione dell'integrità psico-fisica, ma anche una *tutela risarcitoria che prenda in considerazione soltanto quanto riguarda l'attitudine a svolgere attività produttive di reddito*». Perciò, chiosa la Corte, «la considerazione della salute come bene e valore personale, in quanto tale garantito dalla Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo, nella sua globalità e *non solo quale produttore di reddito*, impone [...] di prendere in considerazione il danno biologico, ai fini del risarcimento, in relazione alla *integralità dei suoi riflessi pregiudizievole rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva*, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte "le attività realizzatrici della persona umana"» (corsivi nostri)³⁶.

Come noto, a questi interventi del Giudice delle leggi seguirà l'introduzione, a opera dell'art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000, della tutela previdenziale per il danno biologico, definito come «la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona» e ristorato «in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato», fatte salve le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, che danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata, tra l'altro, alla retribuzione dell'assicurato, cioè a un dato reddituale: in altre parole, l'importo della rendita viene calco-

³⁶ La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, commi 6 e 7 (nella parte in cui prevedeva che il lavoratore infortunato o i suoi aventi causa avessero diritto, nei confronti delle persone civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato, al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superasse l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL) e dell'art. 11, commi 1 e 2, T.U. (nella parte in cui consentiva all'INAIL di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica) è giustificata da Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 485 sulla base dei principi espressi dalla sentenza n. 356 del 1991, cit.

lato sulla base di una quota che indennizza il danno biologico provocato dall'infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata (il cui importo è fissato secondo la «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al d.m. 12 luglio 2000) e di una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall'assicurato, calcolata sulla base del coefficiente indicato nella «Tabella dei coefficienti» di cui al menzionato d.m.³⁷.

Ma non è sugli sviluppi normativi che preme ora soffermarsi. Qui pare più utile riflettere sul ruolo ricoperto dall'art. 38, comma 2, Cost. nel processo argomentativo che ha condotto a quell'esito normativo, e che può essere compendiato prendendo a prestito un passaggio della motivazione di Corte cost. n. 458 del 1991 circa la necessità di superare la logica del d.p.r. n. 1124 del 1965, volta a collegare e commisurare le indennità ivi previste, per attribuire alla tutela previdenziale la funzione di ristoro anche «[de]gli svantaggi, [del]le privazioni e [de]gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita»³⁸.

Ebbene, l'art. 38, comma 2 (e con esso il principio di adeguatezza) è norma costantemente invocata nelle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale, ma non è protagonista dei relativi giudizi di costituzionalità, nemmeno nei casi in cui la Corte perviene a una declaratoria demolitoria.

Certo le difese di INAIL e Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevano una pregiudiziale di fondo: doversi l'adeguatezza tarare sol-

³⁷ La «Tabella delle menomazioni» include voci (il danno estetico o all'apparato riproduttivo) in precedenza indennizzate solo se incidenti sull'attitudine al lavoro (Corte cost. 21 novembre 1997, n. 350), e che vengono ora valorizzate anche per le conseguenze che possono produrre sul piano psico-relazionale.

³⁸ Secondo M. CINELLI, S. GIUBBONI, *Lineamenti di diritto della previdenza sociale*, 3^a ed., Wolters Kluwer - Cedam, Milano, 2022, p. 179, la forma di garanzia previdenziale «in tanto potrà dirsi adeguata (alla stregua del 2° comma dell'art. 38 Cost.) in quanto risulti specificamente commisurata alla speciale natura lavorativa dell'evento generatore della situazione di bisogno protetta».

tanto sulla vita lavorativa, nel senso che di lesione del diritto del lavoratore a percepire mezzi adeguati alle sue esigenze di vita potrebbe parlarsi solo in caso di incidenza dell'evento lesivo sulla capacità lavorativa e, quindi, sul guadagno³⁹, mentre il danno biologico e il danno morale sarebbero «estranei alla garanzia stabilita dall'art. 38, avendo questa ad oggetto "i mezzi adeguati alle esigenze di vita" del lavoratore infortunato»⁴⁰.

Purtuttavia, anche nel superare queste obiezioni e, quindi, nell'aprire la strada all'inclusione del danno biologico nella tutela indennitaria (e, quindi, nella garanzia di adeguatezza), la Corte costituzionale non si avvale dell'art. 38, comma 2, cosicché l'adeguatezza della prestazione finisce per essere più l'approdo, a valle, di un percorso argomentativo costruito su altre fondamenta (*in primis*, l'art. 32) che non il principio che, a monte, funge da stimolo e giustificazione dell'ampliamento della tutela.

Questo atteggiamento che si potrebbe definire in certo qual senso distaccato rispetto alla norma costituzionale trova – a ben vedere – conferma anche in una pronuncia successiva all'introduzione della tutela indennitaria del danno biologico: infatti, allorché al Giudice delle leggi viene posta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 38 del 2000, la declaratoria di infondatezza, che pure passa anche per una verifica della compatibilità con l'art. 38, comma 2, Cost., non esita a ricordare asetticamente, senza particolari turbamenti, il carattere selettivo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, che «non è ispirata al criterio della piena socializzazione del rischio, giacché il d.p.r. n. 1124 del 1965 circoscrive l'ambito della sua operatività in relazione sia all'aspetto oggettivo, che a quello soggettivo»⁴¹.

Vero è che, in ogni caso, a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e dell'inclusione del danno biologico nella copertura assicurativa INAIL, muta il concetto stesso di «esigenze di vita»

³⁹ Così espressamente al punto 3 della narrativa in "Fatto" di Corte cost. n. 87 del 1991, cit.

⁴⁰ V. il punto 6 della narrativa in "Fatto" di Corte cost. n. 356 del 1991, cit. ove si riportano le argomentazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

⁴¹ Corte cost. 19 dicembre 2006, n. 426.

rispetto alla lettura che ne veniva data in precedenza, sì che non si può più negare che la lesione inferta dall'infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale, da cui scaturisce il diritto del lavoratore a ricevere «mezzi [di tutela] adeguati», si produca anche quando il bene offeso è la salute in sé considerata.

5. La misura dell'adeguatezza della tutela previdenziale e l'inconsapevole (?) aggiramento del divieto di ingiustificato arricchimento: il problema del calcolo del danno differenziale quantitativo

L'inclusione del danno biologico nel sistema di copertura assicurativa INAIL ha dato vita a un dibattito (a dire il vero, ora in parte sopito) circa l'invasione di campo che il diritto previdenziale avrebbe operato ai danni del diritto civile, occupando spazi tradizionalmente di competenza del sistema della responsabilità civile⁴².

In effetti, questo è avvenuto, per di più sotto l'impulso della Corte costituzionale, perché è evidente che se una voce di danno, prima oggetto di risarcimento civilistico, entra nel sistema di protezione INAIL, il diritto primo subisce per ciò stesso una riduzione del suo campo di azione.

Certo la via tracciata dal Giudice delle leggi soprattutto con le sentenze del 1991 è stata da alcuni criticata, non condividendosi la costruzione del connubio degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost. come viatico all'estensione della copertura previdenziale al danno biologico. Che, però, ciò debba suscitare particolari perplessità è francamente dubbio ove si consideri che allo stesso risultato si sarebbe potuti giungere anche attraverso una maggiore valorizzazione dell'art. 38, comma 2, Cost., e una conseguente lettura delle «esigenze di vita» depurate dall'aggettivo "lavorativa": del resto, se – come è noto – anche di recente non sono mancate occasioni in cui il concetto di «mezzi adeguati», riferito alle altre prestazioni previdenziali (e, in particolare, alle pensioni), è stato letto dalla Corte costituzionale attraverso le lenti of-

⁴² Amplessima è la bibliografia in proposito: utili riferimenti in M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Diritto della sicurezza sociale*, cit., p. 163 ss., e in M. CINELLI, S. GIUBBONI, *Lineamenti di diritto della previdenza sociale*, cit., p. 225 ss.

ferte dall'art. 36 (e, dunque, attraverso i principi di proporzionalità e sufficienza, il secondo dei quali è misurato sulla base del livello di retribuzione necessario per un'«esistenza libera e dignitosa»), non potrebbe non apparire distonica una lettura del principio di adeguatezza limitata, unicamente per la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla “vita lavorativa”.

Entro i limiti delineati dal tema della presente indagine, naturalmente l'estensione della copertura previdenziale al danno biologico obbliga, però, a una sia pur breve riflessione anche sul *quantum* di tutela, cioè sulla misura dell'adeguatezza delle prestazioni in materia infortunistica e sul rapporto tra questa misura e il risarcimento ottenibile applicando i principi della responsabilità civile.

In proposito tre sono le premesse concettuali da cui prendere le mosse.

La prima è rappresentata dal comma 6 dell'art. 10 T.U., che limita il «risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore» delle prestazioni previdenziali liquidate all'infortunato o ai suoi aventi diritto: comma oggetto di recenti vicissitudini perché modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dall'art. 1, comma 1126, lett. a), l. n. 145 del 2018⁴³, poi rapidamente abrogato dall'art. 3-*sexies*, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, che ne ha ripristinato la versione originaria⁴⁴.

La seconda premessa si fonda sul seguente rilievo: alla luce dell'orientamento giurisprudenziale scaturente dalle pronunce del 1991, come attuato dall'art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000, la tutela previdenziale non copre interamente l'area del risarcimento civilistico, e dunque allo stato, salvo ipotizzare ulteriori profili di incostituzionali-

⁴³ Questo il testo dell'art. 10, comma 6, T.U. risultante dall'integrazione di fine 2018, poi abrogata: «Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo *complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo*, non ascende a somma maggiore dell'indennità che *a qualsiasi titolo ed indistintamente*, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto» (in corsivo le parti aggiunte e poi eliminate).

⁴⁴ Su questa vicenda v. riepilogativamente, per tutti, S. GIUBBONI [- A. ROSSI], *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 47 ss., nonché bibliografia ivi citata.

tà⁴⁵ (ad esempio, per mancata inclusione nel sistema di tutela INAIL delle voci di danno ulteriori rispetto al danno biologico – c.d. danno complementare – o per esclusione delle lesioni micro-permanenti), l'adeguatezza (*rectius*: la misura di una prestazione previdenziale che possa dirsi adeguata) non può che collocarsi a un livello quantitativamente inferiore rispetto alla complessiva *restitutio in integrum* civilistica.

La terza premessa si fonda sul principio secondo cui «il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento»⁴⁶.

Quest'ultima premessa presuppone a sua volta la consapevolezza circa l'identità (se non di funzione⁴⁷, quanto meno) di risultati conseguibili tramite la copertura assicurativa e la tutela civilistica, posto che è compito della tutela INAIL neutralizzare, almeno in parte (date le

⁴⁵ Tesi, in effetti, prospettata da R. SCOGNAMIGLIO, *Danno biologico e rapporto di lavoro subordinato*, in *Arg. dir. lav.*, 1997, p. 26, e D. POLETTI, *I riflessi del revirement giurisprudenziale nel settore Inail*, in E. NAVARRETA (a cura di), *I danni non patrimoniali. Rilievi sistematici e guida alla liquidazione*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 113 ss.; *contra* per motivi "pratici" S. GIUBBONI, *Mobbing e tutela previdenziale*, in *Quad. dir. lav. rel. ind.*, *Mobbing, organizzazione, malattia professionale*, 2005, p. 193, e per motivi "teorici" G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 321.

⁴⁶ Così Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12566 (punto 4.1. della motivazione).

⁴⁷ Ché la tutela previdenziale deve mirare al conseguimento di una prestazione "adeguata", mentre obiettivo del sistema della responsabilità civile è la *restitutio in integrum* (G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, cit., p. 311 ss.). All'identità di funzione si ispira, invece, Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12566 (punto 5 della motivazione), che attribuisce alla tutela INAIL la «medesima funzione di ristoro della perdita subita propria del risarcimento del danno». Di contro, di «differenza genetica e funzionale tra l'erogazione INAIL *ex art.* 13 cit. e il risarcimento del danno biologico» parla Cass. 2 novembre 2021, n. 31115.

possibili «differenze nei valori monetari rispetto al danno civilistico»), la «medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo, autore del fatto illecito, al quale sia addebitabile l'infortunio *in itinere* subito dal lavoratore»⁴⁸ (ovviamente il discorso vale per qualunque tipo di infortunio).

Tutto ciò premesso, e ragionando proprio tenendo a mente il principio di adeguatezza, la domanda alla quale mi pare si siano sin qui sottratte giurisprudenza e dottrina favorevoli al calcolo del danno differenziale quantitativo per poste omogenee (e, in fondo, lo stesso legislatore con la retromarcia del 2019) è allora la seguente: *quid iuris* nei casi in cui quella tecnica di calcolo conduce al riconoscimento, a beneficio del lavoratore, di un importo superiore a quello che egli conseguirebbe applicando gli ordinari criteri civilistici, che rappresentano incontestabilmente il *benchmark* del danno effettivamente subito⁴⁹? Dovrà dirsi che si tratta di un mero “accidente” aristotelico che non inficia la bontà della regola generale, magari invocando a conforto quello stesso principio (l'art. 38, comma 2, Cost.) che già si è visto non essere stato determinante nelle declaratorie di incostituzionalità del 1991? Oppure si sosterrà che il principio di adeguatezza è a geometria variabile, nel senso che può essere declinato in chiave di legittimazione, in via eccezionale (e – a ben vedere – anche in maniera del tutto casuale), di una tutela “più che adeguata” ogniqualvolta il computo per poste omogenee o per poste congiunte (cioè per sommatoria) con-

⁴⁸ Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12566 (punto 5 della motivazione).

⁴⁹ A. ROSSI, *Il calcolo del danno differenziale: dal diritto vivente al diritto vigente*, in www.giustiziacivile.com/lavoro/approfondimenti/il-calcolo-del-danno-differenziale-dal-diritto-vivente-al-diritto-vigente, 21 maggio 2019; [S. GIUBBONI -] A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile*, cit., p. 311. Per alcuni esempi eloquenti v. G. CORSALINI, A. DE MATTEIS, *Il concorso tra risarcimento e indennizzo dinanzi alle giurisdizioni superiori e riflessi sull'azione di rivalsa dall'INAIL*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2019, pp. 173-174 e 176-177, cui adde soprattutto G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, Giuffrè, Milano, 2020, p. 300 ss. (e ivi, a p. 301, un'eloquente tabella), nonché, da ultimo, L. LA PECCERELLA, *La responsabilità civile da infortunio o malattia professionale e le azioni di rivalsa dell'INAIL*, in L. LA PECCERELLA (a cura di), *Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Le tutele dell'assicurazione obbligatoria*, Pacini, Pisa, 2021, p. 315.

duca a un risultato quantitativo eccedente la soglia del risarcimento civilistico, determinato utilizzando il criterio del differenziale puro?

Perché – si faccia attenzione – qui non si tratta di discettare in ordine a ipotesi in cui l'entità della prestazione complessivamente erogata (comprensiva della componente biologica e delle conseguenze patrimoniali) copre l'intero ammontare del risarcimento civilistico: ipotesi, questa, che se in astratto potrebbe suscitare qualche dubbio, quanto meno ove si intenda mantenere una differenziazione di funzioni tra la tutela previdenziale e il sistema della responsabilità civile, è, in realtà, già metabolizzata dal sistema, che, infatti, nega il risarcimento quando esso non è di importo superiore all'ammontare della prestazione (art. 10, comma 6, d.p.r. n. 1124 del 1965).

Qui si tratta di render conto e ragione delle ipotesi di ipertrofia del principio di adeguatezza, che si verifica quando l'assicurato riceve dall'INAIL una prestazione che, nel suo complesso, è di importo addirittura superiore a quanto ottenibile, a titolo risarcitorio, in virtù dei principi in tema di responsabilità civile⁵⁰: il che può accadere, ad esempio, se, raffrontate singolarmente, la componente del danno non patrimoniale biologico eccedente il 6% sia indennizzata dall'INAIL in misura superiore al risarcimento ottenibile secondo i parametri civilistici, mentre la componente del danno patrimoniale permanente eccedente il 16%⁵¹ sia indennizzata dall'INAIL in misura inferiore al risarcimento conseguibile utilizzando quei parametri, posto che in una simile ipotesi la scelta di privilegiare comunque il maggiore dei due importi conduce a un risultato complessivo (una somma) che eccede il

⁵⁰ Sulle criticità del calcolo per poste omogenee v.: G. LUDOVICO, *Tra responsabilità civile e tutela previdenziale: presupposti, limiti e criteri di calcolo del danno differenziale*, in *Arg. dir. lav.*, 2017, p. 277 ss.; ID., *Il danno differenziale dopo la legge di bilancio 2019 e il vero intento del legislatore*, in www.giustiziacivile.com/lavoro/approfondimenti/il-danno-differenziale-dopo-la-legge-di-bilancio-2019-e-il-vero-intento ..., 8 maggio 2019; G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, cit., p.301 (e ivi, in particolare, la già richiamata tabella esplicativa), il quale sostiene il criterio di calcolo del differenziale puro (v. p. 302).

⁵¹ Peraltro non da tutti considerata di natura patrimoniale: v., ad esempio, R. DALLA RIVA, *Danno differenziale negli infortuni sul lavoro per poste omogenee: vecchie e nuove questioni*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, p. 1633.

quantum civilistico, realizzando un ingiustificato arricchimento. Discorso più delicato, e non trattabile frettolosamente, dovrebbe essere fatto anche a proposito della somma liquidata a titolo di personalizzazione, che può essere esclusa dal diffalco solo se inserita tra i danni complementari⁵²: in proposito, peraltro, salvo voler svalutare completamente il riferimento agli aspetti dinamico-relazionali menzionati nell'art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000, si dovrà pur considerare che, per quanto modesto e circoscritto, un *minimum* di personalizzazione è, comunque, presente in tale norma e dovrebbe, quindi, essere considerato ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento spettante al lavoratore.

Naturalmente è nota la posizione di quanti sostengono che il calcolo del danno differenziale per singole poste omogenee sarebbe «il criterio di liquidazione più coerente ai principi e ai valori dell'ordinamento giuridico»⁵³.

Ma, in realtà, al di là della ritrosia a confrontarsi sul piano argomentativo con le ipotesi in cui il *quantum* complessivamente conseguito (dato dalla somma della prestazione indennizzata dall'INAIL e del risarcimento ottenuto dal responsabile civile) o anche il *quantum* della

⁵² Argomenta in tal senso, criticando Cass. 2 aprile 2019, n. 9112, R. RIVERSO, *Il risarcimento del danno per infortunio e malattia professionali tra riforme tentate e l'incerto incedere della giurisprudenza*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2020, p. 45 ss.

⁵³ Così, anche di recente, P. TULLINI, *Il danno differenziale, il diritto vivente e il legislatore*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, p. 343. Sul computo per poste omogenee v. la granitica giurisprudenza di legittimità: Cass. 9 settembre 2021, n. 24401; Cass. 21 maggio 2019, n. 13645; Cass. 8 aprile 2019, n. 9744; Cass. 2 aprile 2019, n. 9112; Cass. 1 agosto 2018, n. 20392; Cass. 21 novembre 2017, n. 27669; Cass. 9 novembre 2016, n. 22862; Cass. 30 agosto 2016, n. 17407; Cass. 14 ottobre 2016, n. 20807; Cass. 26 giugno 2015, n. 13222. In senso critico, invece, v.: G. LUDOVICO, *Tra responsabilità civile e tutela previdenziale: presupposti, limiti e criteri di calcolo del danno differenziale*, cit., p. 212 ss.; ID., *Presupposti e limiti oggettivi dell'azione di regresso dell'INAIL*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2017, p. 13 ss.; ID., *Infortuni sul lavoro: tutela previdenziale e responsabilità civile*, *ivi*, 2015, p. 429 ss.; G. CAVALLINI, *Il danno differenziale tra tutela previdenziale e responsabilità civile del datore di lavoro*, in *Lav. giur.*, 2017, p. 1037 ss.; R. DALLA RIVA, *Il «danno differenziale» negli infortuni sul lavoro. Le diverse proposte interpretative nell'attesa di un indirizzo di legittimità*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2015, p. 547 ss.; ID., *Danno differenziale negli infortuni sul lavoro per poste omogenee: vecchie e nuove questioni*, cit., p. 1628 ss.

prestazione indennizzata (immune al concorso di colpa del lavoratore e, dunque, non riducibile, a differenza dell'importo liquidabile secondo i criteri civilistici) superano oggettivamente il *quantum* civilisticamente risarcibile, determinando una tutela (anche previdenziale) "più che adeguata" (cioè adeguata "per eccesso"), con conseguente annacquamento della distinzione tra gli statuti del diritto primo e del diritto secondo (e di fatto, almeno sul piano quantitativo, inversione dei ruoli tra gli stessi) e sostanziale declassamento del consueto paradigma risarcitorio in base ai tradizionali canoni civilistici, al di là di ciò – si diceva – è dalla tensione interna che si crea tra gli argomenti addotti a favore del computo per poste omogenee o congiunte e dalla (inconsapevole?) rilettura *ultra vires* del principio di adeguatezza che si possono ricavare spunti utili per una riflessione ulteriore sui criteri di computo del danno differenziale.

In primo luogo, se non può che condividersi l'assunto, di recente autorevolmente ricordato⁵⁴, circa la «primazia della completa riparazione del danno», deve, invece, sottoporsi a prova di resistenza la conseguenza che se ne vorrebbe trarre circa la ineluttabile preferibilità del calcolo del danno differenziale per singole poste omogenee: prova (ad oggi non ancora offerta) che dovrebbe condurre alla duplice dimostrazione che, da un lato, una diversa modalità di calcolo implichi (per ciò stesso o perché verificato in concreto) un pregiudizio alla riparazione integrale del danno, e che, dall'altro lato, il metodo di computo prescelto non comporta «automatismi, duplicazioni e proliferazioni indebite delle poste risarcitorie» (onere probatorio, questo, di cui mi pare si siano sinora fatti carico, con esiti contrari alla *vulgata* dominante e allo stato non smentiti, i sostenitori della tesi minoritaria, non quelli della tesi maggioritaria).

In secondo luogo, è, poi, dubbio che il computo del danno differenziale per poste omogenee possa trarre conforto dal «quadro ricostruttivo dell'istituto della *compensatio lucri cum damno* offerto dalle Sezioni Unite ai fini del raccordo tra responsabilità civile e tutela assicurativa»⁵⁵: e ciò non per particolari criticità argomentative delle diverse tesi, ma per l'equivocità cui si presta la posizione espressa in

⁵⁴ P. TULLINI, *Il danno differenziale, il diritto vivente e il legislatore*, cit.

⁵⁵ Così P. TULLINI, *danno differenziale, il diritto vivente e il legislatore*, cit., p. 347.

proposito dalle Sezioni Unite nella sentenza 22 maggio 2018, n. 12566, non a caso citata a supporto da entrambi gli schieramenti contrapposti⁵⁶.

E, in effetti, se una riflessione più approfondita dovesse essere fatta su questo orientamento giurisprudenziale e sulle conseguenze che se ne possono trarre in tema di *compensatio lucri* e di computo del danno differenziale, ebbene essa dovrebbe essere condotta non sulla base degli argomenti o dei frammenti di motivazione che le contrapposte tesi hanno utilizzato per trarne conforto, ma sui presupposti e sulle conseguenze che alcuni passaggi della suddetta sentenza comportano: a monte, l'identità di funzioni fra tutela previdenziale e risarcimento civilistico; a valle, la possibilità che la tutela previdenziale superi quantitativamente il risarcimento civilistico.

Quanto al presupposto, pare evidente, infatti, che sostenere l'identità di funzione tra tutela previdenziale e strumento risarcitorio civilistico significa perdere di vista la specificità della *ratio* della prima⁵⁷, che viene così orientata al conseguimento di una "porzione" (un'anticipazione) dello stesso obiettivo economico perseguibile con gli strumenti del diritto primo: il che, se è vero e anche comprensibile sul piano fattuale, non lo è su quello concettuale, quanto meno ove si consideri che da tempo immemore il *proprium*, cioè l'«esclusivo criterio ispiratore» dell'assicurazione obbligatoria INAIL, è non il risarcimento del danno nell'esatta misura in cui esso si è prodotto (preroga-

⁵⁶ V. ad esempio, da un lato, P. TULLINI, *danno differenziale, il diritto vivente e il legislatore*, cit., p. 347 ss., ed E. BELLISARIO, *Il calcolo del danno differenziale: profili critici di un "blitz" legislativo discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 304; dall'altro, R. DALLA RIVA, *Danno differenziale negli infortuni sul lavoro per poste omogenee: vecchie e nuove questioni*, cit., p. 1643, G. CORSALINI, A. DE MATTEIS, *Il concorso tra risarcimento e indennizzo dinanzi alle giurisdizioni superiori e riflessi sull'azione di rivalsa dall'INAIL*, cit., p. 172 ss., e L. LA PECCERELLA, *La responsabilità civile da infortunio o malattia professionale e le azioni di rivalsa dell'INAIL*, cit., p. 311 ss.

⁵⁷ G. LUDOVICO, *Danni non patrimoniali e tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in G. LUDOVICO, M. BORSIO, R. SIMÃO DE MELO (a cura di), *I danni non patrimoniali nel diritto del lavoro e della previdenza sociale - Una comparazione tra gli ordinamenti giuridici italiano e brasiliano*, Aracne editrice, Roma, 2020, p. 327, osserva giustamente, in senso critico, che «immaginare tra trattamenti così diversi un confronto analitico per singole poste di danno equivale, in definitiva, a presumerne l'identità di funzione».

tiva, questa, del sistema civilistico), ma «la liberazione dal bisogno connotato da un'origine professionale»⁵⁸.

D'altra parte, a ben considerare, il discorso relativo alla funzione rispettivamente della tutela previdenziale e della responsabilità civile pare non essere nemmeno così netto e decisivo, se impiegato in chiave di supporto all'una o all'altra tesi in tema di computo del danno differenziale quantitativo: prova ne sia che non manca chi, pur sostenendo il concorso funzionale fra sistema previdenziale e sistema risarcitorio, in linea con un certo sviluppo argomentativo della giurisprudenza della Cassazione favorevole al computo per poste omogenee, perviene poi a soluzioni diametralmente opposte ed esprime severe critiche alla «artificiosa parcellizzazione, funzionale ad una lievitazione del danno complessivamente ed unitariamente considerato ed unitariamente risarcibile al lavoratore infortunato», da cui può derivare un «risarcimento superiore al pregiudizio subito», cioè «il risarcimento di un danno non (effettivamente) sofferto»⁵⁹.

Quanto alle conseguenze, già si è detto della concreta possibilità che la determinazione del danno differenziale quantitativo per singole poste omogenee conduca all'attribuzione, a titolo indennitario, di un importo addirittura superiore a quello ottenibile alla stregua degli ordinari criteri civilistici⁶⁰: il che contraddice sia il presupposto di par-

⁵⁸ G. LUDOVICO, *La tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in E. ALES, G. CANAVESI, D. CASALE, R. CASILLO, M. ESPOSITO, G. LUDOVICO, R. VIANELLO, *Diritto della sicurezza sociale*, Giuffrè, Milano, 2021, p. 115. Del resto, la “dismissione” della funzione risarcitoria come conseguenza dell'abbandono della teoria del rischio professionale è da tempo affermata dalla più autorevole dottrina: v. M. PERSIANI, M. D'ONGHIA, *Diritto della sicurezza sociale*, cit., p. 172 ss. (in linea con quanto costantemente sostenuto da Persiani).

⁵⁹ L. DI BONA, *Concorso tra indennizzo e risarcimento del danno negli infortuni in itinere: criteri per una ragionevole determinazione della pretesa risarcitoria del lavoratore e della rivalsa da parte dell'INAIL*, in *Dir. sic. lav.*, 2016, p. 7 ss. (e, in particolare, 12-13), pubblicato anche in *Riv. inf. mal. prof.*, 2016, con il titolo *Per una ragionevole determinazione del risarcimento del danno da infortunio in itinere e della rivalsa da parte dell'Inail, nel concorso fra indennizzo e risarcimento civilistico* (v. soprattutto pp. 259 ss. e 264-265).

⁶⁰ Ne è lucidamente consapevole R. RIVERSO, *Il risarcimento del danno per infortunio e malattia professionali tra riforme tentate e l'incerto incedere della giurisprudenza*, cit., pp. 56-57.

tenza da cui muovono le Sezioni Unite, posto che allora diviene difficile spiegare perché a identità di funzione debba corrispondere difformità di risultati, sia l'idea (ampiamente radicata nella diversa impostazione della tutela previdenziale rispetto al sistema della responsabilità civile) che l'adeguatezza (proprio perché finalizzata alla realizzazione di un obiettivo diverso da quello cui mira il risarcimento civilistico) sia un *quid minoris* rispetto alla *restitutio in integrum*⁶¹, come affermato anche di recente dalla 3^a Sezione Civile della Cassazione, la quale ha ricordato che l'indennizzo INAIL non copre l'intero danno biologico (diversamente dal risarcimento, che presuppone la commissione di un illecito contrattuale o aquiliano) e, quindi, non può essere liquidato, ai fini di tale assicurazione, con gli stessi criteri valevoli in ambito civilistico, in considerazione della sua natura assistenziale e nonostante la menomazione dell'integrità psico-fisica, alla quale fa riferimento l'art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000, sia la medesima⁶².

Né la questione può essere semplicemente trattata, al rialzo, richiamando la supposta coerenza del calcolo per poste omogenee con i principi e valori dell'ordinamento giuridico (tra cui, per inciso, dovrebbe pur includersi anche il principio di adeguatezza), se prima non si risolve la evidente contraddizione tra la lettura che della regola della *compensatio lucri* offrono i sostenitori di quella tesi, in linea – è doveroso evidenziarlo – con l'orientamento della Cassazione («stesso danno, stesso titolo (ossia stessa voce di danno), stessa funzione» riparatoria⁶³), da un lato, e, dall'altro lato, l'esorbitanza del risultato che ne

⁶¹ Conf. R. RIVERSO, *Il risarcimento del danno per infortunio e malattia professionali tra riforme tentate e l'incerto incedere della giurisprudenza*, cit., pp. 35-36.

⁶² Cass. 4 novembre 2020, n. 24474, secondo cui, pur in presenza della stessa menomazione dell'integrità psico-fisica, la tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da un lato, e il sistema della responsabilità civile, dall'altro lato, perseguono «fini propri e diversi»; infatti, «la diversità ontologica tra l'istituto assicurativo e le regole della responsabilità civile trova un riscontro sul piano costituzionale, posto che i due rimedi rinvencono ciascuno un referente normativo diverso: la prestazione indennitaria risponde agli obiettivi di solidarietà sociale cui ha riguardo l'art. 38 Cost., mentre il rimedio risarcitorio, a presidio dei valori della persona, si innesta sull'art. 32 Cost.».

⁶³ E. BELLISARIO, *Il calcolo del danno differenziale: profili critici di un "blitz" legislativo discutibile*, cit., p. 304.

può conseguire rispetto al complessivo risarcimento del danno civilistico, in contrasto, fra l'altro, con il divieto di ingiustificato arricchimento.

Certo non sfugge che questo contrasto potrebbe essere risolto in molti modi, utilizzando vari spunti, del cui sviluppo argomentato dovrebbe debitamente farsi carico la teoria del computo per poste omogenee: a) affermando che anche la verifica circa la "giustificatezza" o no dell'arricchimento deve essere del pari condotta per singole poste omogenee (e non complessivamente), cosicché, scomposto il danno voce per voce, deve sempre essere privilegiato (e riconosciuto) l'importo maggiore (quello erogato dall'INAIL o quello conseguibile utilizzando gli ordinari criteri civilistici), importo che, così argomentando, non sarebbe mai ingiustificato, a prescindere dal risultato complessivo (il che – è bene intendersi – significa dire, civilisticamente parlando: a prescindere dal pregiudizio effettivamente subito)⁶⁴; b) sostenendo che il principio di adeguatezza, lungi dal rappresentare un *quid minoris*, legittima l'attribuzione (in via indennitaria o risarcitoria) di importi scomposti per singola voce che, complessivamente considerati, ben possono superare la completa riparazione del danno determinato secondo i parametri civilistici⁶⁵; c) azzerando qualunque distinzione tra

⁶⁴ Osserva ineccepibilmente R. RIVERSO, *Il risarcimento del danno per infortunio e malattia professionali tra riforme tentate e l'incerto incedere della giurisprudenza*, cit., p. 58, che il sistema costituzionale di protezione previdenziale del lavoratore ex art. 38 non impone «che nella comparazione dei calcoli sottesi alle regole poste a presidio della riparazione dei danni subiti dal lavoratore questi abbia diritto di ritenere il di più che deriva dal differente sistema di calcolo, mentre l'istituto assicuratore debba sopportare la perdita» (ciò che comporterebbe «l'estensione della tutela per danno biologico oltre l'area del tetto civilistico risarcibile»), né impone «al legislatore di dover assicurare al lavoratore un risarcimento del danno complessivamente superiore a quello spettante a qualsiasi altro cittadino».

⁶⁵ È l'assunto di G. CALAFIORE, *Intervento al Convegno Infortuni sul lavoro e responsabilità civile: vecchie e nuove questioni in tema di danno differenziale* - Corte di Cassazione, 22 novembre 2019 (citato da R. DALLA RIVA, *Danno differenziale negli infortuni sul lavoro per poste omogenee: vecchie e nuove questioni*, cit., p. 1649, nota 40), secondo cui l'eccedenza dell'importo dell'indennità rispetto al danno effettivamente risarcibile («ciò è altamente probabile per la componente patrimoniale della rendita Inail ex art. 13, comma 2 lett. b) riferita ad una presunta perdita di capacità lavorativa specifica che potrebbe non aver prodotto pregiudizio economico») dimostra

la tutela previdenziale e il risarcimento civilistico, cosicché il diritto secondo diverrebbe la “bella copia” del diritto primo, impreziosita dai ben noti pregi dell’una (ad esempio, sul piano delle agevolazioni probatorie, della solidità del debitore della prestazione) e depurata dai “difetti” dell’altro (*in primis*, dal fastidio di cui all’art. 1227); d) invocando iconoclasticamente l’incostituzionalità generalizzata dell’attuale sistema di tutela previdenziale perché ancora non copre il danno complementare (danno morale, danno esistenziale), il danno biologico temporaneo, il danno biologico inferiore al 6%⁶⁶, sì da ricondurre qualunque fattispecie di danno sotto l’ombrello di copertura offerto dall’INAIL.

Vero è che, in ogni caso e in ultima analisi, comunque la tesi del calcolo del danno differenziale per singole poste omogenee non può ulteriormente differire il confronto con le ipotesi in cui l’esito contabile travalica ciò che in sede civile è individuato come «l’includibile parametro-limite, verso il basso come verso l’alto, del risarcimento liquidabile al lavoratore», cioè il «pregiudizio effettivamente subito»⁶⁷: tanto più che, in ottica squisitamente previdenziale, dovrebbe convenirsi che il principio di adeguatezza pacificamente e tradizionalmente vale non solo a estendere, ma anche a contenere la tutela, come, in effetti, pare essere stato compreso da chi ha proposto una soluzione “media” che, detratto il danno complementare perché estraneo alla copertura assicurativa INAIL (e liquidabile secondo gli ordinari criteri civilistici), postula che «tutto il danno che residua» vada «unitariamente

«semplicemente la scelta di politica sociale sottesa al sistema», nel senso che «lo Stato in ragione degli obblighi di solidarietà ben noti e fondati sugli artt. 2 e 38 della Cost. ha scelto di sopportare tale carico favorendo così il lavoratore infortunato o ammalato per ragioni professionali».

⁶⁶ Un problema, questo, di cui mostra di essere consapevole uno dei più efficaci sostenitori della tesi del computo per sommatoria: v. G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, cit., p. 321.

⁶⁷ L. DI BONA, *Concorso tra indennizzo e risarcimento del danno negli infortuni in itinere: criteri per una ragionevole determinazione della pretesa risarcitoria del lavoratore e della rivalsa da parte dell’INAIL*, cit., 11, nonché EAD., *Per una ragionevole determinazione del risarcimento del danno da infortunio in itinere e della rivalsa da parte dell’Inail, nel concorso fra indennizzo e risarcimento civilistico*, cit., p. 263.

considerato come danno differenziale, senza poter più distinguere, al suo interno, tra la componente non patrimoniale e quella patrimoniale, che pertanto ben potranno essere sommate tra di loro al fine di realizzare un raffronto complessivo *ex art. 10 T.U.*»⁶⁸.

Del resto, una delimitazione della prestazione, tramite riproporzionamento entro una soglia-limite, è operazione ben nota, tra l'altro, anche in materia infortunistica: basti pensare a quanto l'art. 85, d.p.r. n. 1124 del 1965 stabilisce in tema di rendita ai superstiti ogniqualvolta la somma delle prestazioni spettanti a ciascun beneficiario superi l'importo dell'intera retribuzione che funge da base di calcolo della rendita medesima («le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite»)⁶⁹.

Nella determinazione del danno differenziale, dunque, si tratterebbe semplicemente di fare applicazione del medesimo principio, avendo come *benchmark* di riferimento il complessivo risarcimento conseguibile in sede civilistica, non comprimibile al ribasso, ma nemmeno aggirabile al rialzo, in violazione del divieto di ingiustificato arricchimento, come disvela, in più di qualche ipotesi, lo specchio olandese del computo per singole poste omogenee e, sia pure in minor misura, anche per poste congiunte.

⁶⁸ Così S. GIUBBONI, *Il risarcimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro dopo la legge di bilancio 2019*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2019, pp. 192-193, cui si rinvia anche per la puntuale ricostruzione della problematica e per i numerosi riferimenti bibliografici; S. GIUBBONI [- A. ROSSI], *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile*, cit., 46-47. Per una rapida, ma esaustiva ricostruzione della problematica v. anche il paragrafo 2 di S. GIUBBONI, A. CIRIELLO, *Il risarcimento del danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro dopo la legge n. 145 del 2019*, in <https://giustiziacivile.com/lavoro/approfondimenti/il-risarcimento-del-danno-differenziale-derivante-da-infortunio-sul-lavoro>.

⁶⁹ La rendita ai superstiti è ragguagliata al 100% della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 del testo unico: dunque, in presenza del coniuge (50%) e di tre figli (20% ciascuno), la prestazione spettante a ogni beneficiario subisce una riduzione proporzionale.

6. *Perseverare autem diabolicum: il calcolo del danno differenziale quantitativo nella giurisprudenza della Suprema Corte tra ordinari criteri civilistici e principio di adeguatezza*

La disamina della più recente giurisprudenza di legittimità conferma la ritrosia della Suprema Corte a emendare le numerose criticità che inquinano il percorso argomentativo che conduce ad affermare la supposta correttezza del criterio di liquidazione per poste omogenee: al contrario, la sedimentazione di evidenti petizioni di principio determina un avvistamento su se stesso del ragionamento, che va perdendo sempre più coerenza e linearità, e ciò a tacere delle già denunciate conseguenze ipertrofiche che, sebbene snaturino il principio di adeguatezza, vengono sistematicamente ignorate dai sostenitori della tesi qui criticata.

Per comprendere appieno la fallacia del criterio della comparazione tra poste omogenee ai fini della quantificazione del danno differenziale è allora necessario capovolgere la prospettiva, mantenendo comunque immutati i postulati di partenza scanditi dalla giurisprudenza di legittimità: da un lato, l'assunto secondo cui le somme versate dall'istituto assicuratore non possono considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato; dall'altro lato, e con riferimento al danno non patrimoniale, la necessità di prendere le mosse dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico, «in coerenza con il principio per cui, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo INAIL ex d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13»⁷⁰.

Date queste premesse, dovrebbe allora convenirsi che, poiché l'albero si riconosce dai frutti⁷¹, ogniqualvolta l'articolata operazione fondata sulla bipolarità del danno-conseguenza, e costruita attraverso una trama di espunzioni di voci, addizioni e sottrazioni, conduce a un risultato distonico rispetto al parametro civilistico (per difetto, ma – per

⁷⁰ Cass. 7 febbraio 2023, n. 3694, la quale riprende Cass. 12 luglio 2022, n. 22021.

⁷¹ Lc 6, 43-44; Mt 7, 16-18, e 12, 33.

coerenza – dovrebbe dirsi anche per eccesso), il principio costituzionale dell'adeguatezza è alterato⁷² e almeno uno dei presupposti del ragionamento della Suprema Corte è, per ciò stesso, inesorabilmente contraddetto e tradito perché non può dirsi rispettoso del postulato secondo cui il danno alla salute deve essere liquidato in base ai criteri civilistici quel percorso argomentativo da cui scaturisce un *quantum* diverso e maggiore rispetto a quello conseguibile applicando, in contesto diverso da quello infortunistico, quei medesimi criteri.

In altre parole, si vuol dire che la tesi affermatasi nella giurisprudenza della Cassazione non è in alcun modo condivisibile, qualunque sia il presupposto da cui essa prende le mosse, a causa (più che dei presupposti su cui si regge e dell'*iter* esplicativo che la accompagna) dell'insostenibilità e della paradossalità delle conclusioni cui essa conduce: e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione di "estetica" giuridica, posto che la asserita coerenza dello sviluppo argomentativo e la dichiarata concatenazione logica dei ragionamenti non possono – salvo avvitarsi su se stesse – ignorare gli esiti pratici cui approdano o, peggio, considerarli come una variabile indipendente.

Eloquente in proposito è l'elaborazione della motivazione di Cass. 26 giugno 2015, n. 13222, la quale muove da alcuni presupposti, intorno ai quali viene poi costruito il ragionamento che conduce alla determinazione del «c.d. "danno differenziale" (ovvero la differenza tra il danno causato dal responsabile civile, e quello indennizzato dall'INAIL)»: a) i criteri medico legali in base ai quali l'INAIL determina il grado percentuale di invalidità permanente sono diversi da quelli utilizzati nel campo della responsabilità aquiliana; b) la determinazione e la monetizzazione del grado di invalidità permanente patito dalla vittima di un infortunio devono essere effettuate secondo i criteri della responsabilità civile; c) dall'importo così determinato deve essere sottratto non il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL,

⁷² È alterato perché è indebitamente orientato «nella direzione della piena completezza del risarcimento che, viceversa, costituisce la finalità della responsabilità civile»: l'espressione è di G. LUDOVICO, *Danni non patrimoniali e tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in G. LUDOVICO, M. BORSIO, R. SIMAO DE MELO, *I danni on patrimoniali nel diritto del lavoro e della previdenza sociale*, Aracne, Roma, 2020, p. 336.

ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico, e ciò perché «quando ricorrano i presupposti di fatto di cui [al] d.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. b), l'INAIL liquida all'avente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto: con quell'indennizzo, infatti, l'INAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno».

Integra il ragionamento svolto dalla Suprema Corte, e ripreso poi in varie altre occasioni⁷³, l'idea che «l'incremento della rendita per danno biologico, di cui al d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, lett. b), costituisce un indennizzo forfettario del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro», nel senso che «qualsiasi incremento del risarcimento dovuto dall'INAIL per il danno biologico patito dal lavoratore, che sia agganciato al reddito della vittima, [ha] lo scopo di ristorare il pregiudizio patrimoniale da compromissione della capacità di lavoro e di guadagno, perché sarebbe altrimenti incompatibile con la natura areddituale del risarcimento del danno biologico».

In questo contesto il principio di adeguatezza, che, secondo il *dictum* costituzionale, correla la prestazione previdenziale alle esigenze di vita, non è evocato e non aleggia nemmeno sullo sfondo.

Ciò premesso, veniamo alle criticità della soluzione ormai pressoché tralatzivamente propugnata dalla Cassazione, criticità che si aggiungono al *vulnus* di sistema più volte evidenziato, consistente nell'ipertrofia della tutela che scaturisce dalla modalità di quantificazione del danno previdenziale secondo il metodo del confronto per poste omogenee o per poste congiunte.

Si dice, in primo luogo, che il *quid pluris* in termini di rendita riconosciuto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 38 del 2000 ristora il pregiudizio patrimoniale da compromissione della capacità di lavoro e di guadagno solo perché «agganciato al reddito della vittima».

L'assunto, però, sconta un evidente margine di approssimazione perché, combinando capacità di lavoro e di guadagno quasi si trattasse di un'endiadi, omette di considerare che se la compromissione della capacità di guadagno reca inevitabilmente con sé, per definizione, un

⁷³ Di recente v., ad esempio, Cass. 7 febbraio 2023, n. 3694, e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

pregiudizio patrimoniale, non altrettanto avviene quando si tratta della capacità di lavoro, la cui menomazione, rifuggendo da automatismi di sorta, può avere conseguenze patrimoniali o essere sotto questo profilo del tutto indifferente.

A ciò si aggiunga che l'ulteriore quota di rendita di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), è volta a indennizzare le conseguenze patrimoniali delle menomazioni di grado pari o superiore al 16%, adottando un meccanismo presuntivo e forfettario che è tipico della tutela INAIL, ma è estraneo al sistema della responsabilità civile, il quale, anche quando opera per mezzo di presunzioni, richiede gli attributi della gravità, precisione e concordanza. E la «Tabella dei coefficienti» di cui al d.m. 12 luglio 2000 prende in considerazione il pregiudizio non alla capacità di guadagno, ma all'attività svolta e a quelle della categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato.

Fatte queste premesse, l'indagine sulla capacità di tenuta intrinseca della soluzione consolidata nella giurisprudenza di legittimità (estrinsecamente i limiti di quella soluzione sono stati ampiamente evidenziati in precedenza) può essere condotta su due piani: il confronto con la giurisprudenza civilistica (in particolare della 3^a sezione della Cassazione) in tema di determinazione del danno alla capacità lavorativa; la verifica dell'effettiva natura patrimoniale del pregiudizio indennizzato dall'ulteriore quota di rendita.

Pur con le cautele del caso, stanti asserzioni non sempre univoche, sul piano giurisprudenziale merita una riflessione la distinzione tra lesione della capacità lavorativa generica e danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.

Il pregiudizio alla capacità lavorativa generica, che, per le fattispecie anteriori all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000, era ritenuto danno patrimoniale (indennizzato dalla rendita INAIL, i cui importi non potevano quindi, secondo la Cassazione, essere decurtati dal danno non patrimoniale⁷⁴), a partire dal luglio 2000, ammesso che sia una categoria tuttora utilizzabile⁷⁵, diviene

⁷⁴ Cass. 15 dicembre 2022, n. 36866; Cass. 1 marzo 2016, n. 4025.

⁷⁵ Ne dubitano, infatti, in dottrina, G. LUDOVICO, *La tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., pp. 130-131, e, in giurisprudenza, Cass. 11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui la nozione di incapacità lavorativa generica, «ela-

componente del danno biologico perché non attiene alla produzione del reddito, e come tale è distinto dal danno alla capacità lavorativa specifica, che è, invece, considerato di natura patrimoniale⁷⁶ e «può essere risarcito quale lucro cessante con specifico riferimento alla attività lavorativa svolta dal soggetto danneggiato»⁷⁷.

Peraltro, a voler seguire l'articolato schema di Cass. 11 novembre 2019, n. 28988, che sembra ricalcare quasi pedissequamente la quadripartizione della «Tabella dei coefficienti», la soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità pressoché dominante appare meno granitica.

In quella sentenza, infatti, la 3^a Sezione, premesso che «l'evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro dell'infortunato», si cimenta in un'opera definita di «inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che è possibile enucleare», distinguendo, appunto, quattro ipotesi.

Innanzitutto, «che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena». In questo caso (definito di «danno da lesione della cenestesi lavorativa», cioè di «compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro»), secondo la Corte non vi è margine per un distinto risarcimento del pregiudizio come danno patrimoniale, «a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito»: dunque, «il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarci-

borata dalla giurisprudenza in un'epoca in cui il danno biologico non aveva cittadinanza nell'ordinamento e l'unico danno ritenuto risarcibile era quello patrimoniale», servì «a evitare il rigetto della domanda risarcitoria allorché le conseguenze lesive non avessero influito sul lavoro svolto dalla vittima ovvero nell'ipotesi in cui la vittima non svolgesse lavoro alcuno», ma, «una volta emersa la nozione di danno biologico, l'utilità della categoria è venuta meno, considerato che la sussistenza di un danno alla salute legittima il lesa a domandare il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali a detta lesione connessi, nessuno escluso».

⁷⁶ Cass. 9 novembre 2021, n. 32649; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. 9 agosto 2007, n. 17464.

⁷⁷ Cass. 20 gennaio 2023, n. 1752.

to attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione»⁷⁸.

Pare evidente che questa ipotesi ricalca quella di cui alla prima categoria della «Tabella dei coefficienti», che comprende i casi in cui la menomazione, oscillando tra il 16% e il 25%, «non pregiudica gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria di appartenenza»: se ne dovrebbe concludere che, anche a voler seguire la giurisprudenza dominante, comunque da una menomazione di quella entità origina un danno non patrimoniale, mera componente del danno biologico e, dunque, non liquidabile autonomamente, ma decurtabile dal danno liquidato secondo i criteri civilistici.

Non senza una certa enfasi, peraltro giustificata, si ipotizza, poi, «che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito»: «non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro».

In questa seconda ipotesi (assimilabile alla seconda categoria della «Tabella dei coefficienti», in cui la menomazione, compresa tra il 26% e il 50%, «pregiudica gravemente o impedisce l'attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno»), si è dinanzi, secondo la Suprema Corte, «a un danno patrimoniale da lucro cessante», che deve essere liquidato in base al reddito perso: il che significa evidentemente che se il pregiudizio all'attività lavorativa non si traduce in una diminuzione reddituale, l'eventuale danno (che potrebbe derivare, ad esempio, dalla maggior gravosità della nuova attività o dal dispiacere per l'abbandono della precedente attività) deve essere qualificato come non patrimoniale, con ciò che ne consegue in punto di diffalco.

La terza ipotesi immaginata dalla didascalica sentenza n. 28988 del 2019 è quella in cui «la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale» (qui torna alla mente la terza categoria della «Tabella dei coefficienti», in cui la menomazione è compresa tra il 51% e l'85% e «consente soltanto lo

⁷⁸ Sul punto v. anche Cass. 9 ottobre 2015, n. 20312, che parla di appesantimento del valore monetario di ciascun punto, con esclusione del ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.

svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno»): pure in questo caso la Suprema Corte definisce il danno come patrimoniale, ma afferma che in sede di liquidazione si deve tenere conto «del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro»; e ciò induce, quindi, a ritenere che, anche a fronte di una simile menomazione, non possa dirsi patrimoniale il danno non “reddituale”, cioè che non deriva da una differenza di reddito.

Infine, la quarta ipotesi: «la vittima un lavoro non l’aveva⁷⁹, e non potrà più averlo a causa della invalidità⁸⁰»: anche questo (si afferma) «è un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito»; ma pure in tale ipotesi la natura patrimoniale del danno si fonda sul decremento reddituale (che potrebbe non verificarsi in caso di reimpiego), e ciò, secondo lo schema concettuale della Corte, legittima la riconduzione delle fattispecie di danno diverse dal lucro cessante nell’orbita della non patrimonialità.

Dato questo quadro così articolato, e volendo, dunque, sintetizzare questa ricostruzione schematica, se ne desume che di danno patrimoniale dovrebbe parlarsi, in generale, solo in presenza di una perdita di reddito, non di una perdita di lavoro; e, in particolare, che quella fattispecie di danno difficilmente può verificarsi quando la menomazione, essendo di grado compreso tra il 16% e il 25%, «non pregiudica gravemente né l’attività svolta né quelle della categoria di appartenenza» (o comunque, se di grado sino al 50%, consente comunque lo svolgimento di un’attività equivalente), e, comunque, non è detto si produca pur in presenza di menomazioni di grado anche maggiore.

⁷⁹ A seguire il ragionamento della Cassazione, sorge il dubbio che qui vi sia un «non» di troppo: infatti, ove così non fosse, sarebbe difficile ipotizzare un infortunio sul lavoro indennizzabile dall’INAIL e risarcibile dal responsabile, cui consegua una perdita di capacità lavorativa incidente sulla capacità reddituale, a meno che non si intenda fare riferimento a una capacità reddituale potenziale e astratta.

⁸⁰ V. la quarta categoria della «Tabella dei coefficienti»: «La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale».

Se ne dovrebbe allora dedurre l'imprescindibilità della verifica dell'effettiva natura patrimoniale del pregiudizio indennizzato dall'ulteriore quota di rendita.

Senonché questa ipotetica verifica è, da un lato, e in concreto, ostacolata dalla fluidità e dal carattere ondivago della "patrimonialità" del danno, che, a seguire la richiamata giurisprudenza della Cassazione, sussiste o non sussiste, in ultima analisi, a prescindere dal grado di menomazione, dipendendo essa solo dall'incidenza del *deficit* psico-fisico sulla capacità di produrre reddito; dall'altro lato, e in astratto (cioè sul piano dogmatico), è addirittura preclusa dai connotati tipici della tutela previdenziale in materia infortunistica, la quale, come correttamente osservato con riferimento all'ulteriore quota di rendita⁸¹, viene erogata «a prescindere dalla sussistenza di un'effettiva perdita della capacità lavorativa specifica dell'assicurato (come avviene, per esempio, quando è corrispost[a] al pensionato o al soggetto che continua a svolgere la precedente attività senza alcuna decurtazione del reddito»).

In altre parole, si vuol dire che, con buona pace dell'assunto secondo cui la liquidazione del danno alla salute conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale dovrebbe essere effettuata secondo i criteri civilistici, il medesimo danno, derivante da una menomazione di identico grado, è considerato non patrimoniale, in applicazione di quei criteri, se non pregiudica la capacità reddituale; e patrimoniale, in applicazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 38 del 2000, anche se non compromette la capacità reddituale e vale a ristorare ipotesi, quali il danno alla capacità lavorativa generica o alla cenesesi lavorativa, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (in particolare, della 3^a Sezione), dovrebbero connotarsi per la non patrimonialità del pregiudizio.

Certo potrebbe sostenersi che, allorché si verte in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, dati il bene giuridico protetto e la copertura costituzionale, la tutela, nella sua massima espressione quantitativa, spetta sempre e comunque.

Ma allora, anche a voler tacere che, come si è cercato di evidenzia-

⁸¹ G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, cit., pp. 308-309.

re, la soluzione propugnata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di determinazione del danno differenziale smentisce il suo stesso presupposto di partenza, cioè si contraddice perché tradisce la pretesa applicazione dei criteri civilistici (che, in realtà, vengono disapplicati quanto meno per quel che concerne l'individuazione delle ipotesi di danno patrimoniale e non patrimoniale), proprio la rilevanza costituzionale della tutela in questa materia deve imporre un deciso recupero della funzione baricentrica del principio di adeguatezza, da intendersi, dunque, non solo come legittimo ostacolo a trattamenti indebitamente recessivi, ma anche come freno a derive ipertrofiche sul piano del *quantum*⁸², fra l'altro insensibili a qualunque esigenza di equilibrio finanziario di un sistema di tutela comunque fondato sul versamento di premi assicurativi.

⁸² Per una lettura in questi termini del principio di adeguatezza, tale da legittimare i limiti applicativi dell'assicurazione sociale e da escludere qualsiasi funzione di risarcimento del danno v. G. LUDOVICO, *Danni non patrimoniali e tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, cit., p. 315.

Abbreviazioni riviste

<i>ADiM Blog, Oss. giur.</i>	ADiM Blog, Osservatorio della giurisprudenza
<i>Arg. dir. lav.</i>	Argomenti di diritto del lavoro
<i>Ass. soc.</i>	L'assistenza sociale
<i>Citt. europea</i>	Cittadinanza europea (La)
<i>Cons. Stato</i>	Il Consiglio di Stato
<i>Danno resp.</i>	Danno e responsabilità
<i>Dig.IV, disc. priv., sez. comm.</i>	Digesto delle discipline privatistiche – sezione commerciale
<i>Dir. ec. ass.</i>	Diritto ed economia dell'assicurazione
<i>Dir. lav.</i>	Il diritto del lavoro
<i>Dir. lav. merc.</i>	Diritti lavori mercati
<i>Dir. merc. lav.</i>	Diritto del mercato del lavoro (II)
<i>Dir. rel. ind.</i>	Diritto delle relazioni industriali
<i>Dir. soc.</i>	Diritto e società
<i>Enc. dir.</i>	Enciclopedia del diritto
<i>Enc. giur. it.</i>	Enciclopedia giuridica italiana
<i>Fisco</i>	Fisco (II)
<i>Foro it.</i>	Foro italiano (II)
<i>Giorn. dir. lav. rel. ind.</i>	Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
<i>Giorn. dir. amm.</i>	Giornale di diritto amministrativo
<i>Giur. cost.</i>	Giurisprudenza costituzionale
<i>Giur. it.</i>	Giurisprudenza italiana
<i>Giust. civ.</i>	Giustizia civile
<i>Inf. prev.</i>	Informazione previdenziale
<i>Jus</i>	Jus - Rivista di scienze giuridiche
<i>Labor</i>	Labor - Il lavoro nel diritto

<i>Lav. dir.</i>	Lavoro e diritto
<i>Lav. dir. eu.</i>	Lavoro Diritti Europa
<i>Lav. giur.</i>	Il lavoro nella giurisprudenza
<i>Lav. prev. oggi</i>	Lavoro e previdenza oggi
<i>Lav. pubbl. amm.</i>	Lavoro nelle pubbliche amministrazioni (II)
<i>Le Regioni</i>	Le Regioni
<i>Mass. giur. lav.</i>	Massimario di giurisprudenza del lavoro
<i>Not. giur. lav.</i>	Notiziario di giurisprudenza del lavoro
<i>Nuove leggi civ. comm.</i>	Nuove leggi civili commentate
<i>Orient. giur. lav.</i>	Orientamenti della giurisprudenza del lavoro
<i>Oss. Aic</i>	Osservatorio Associazione italiana dei costituzionalisti
<i>Prev. forense</i>	La previdenza forense
<i>Prev. ass. pub. priv.</i>	Previdenza e Assistenza pubblica e privata
<i>Quad. dir. lav. rel. ind.</i>	Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali
<i>Rass. cons. Stato</i>	Rassegna del Consiglio di Stato
<i>Resp. civ. prev.</i>	Responsabilità civile e previdenza
<i>Riv. Aic</i>	Rivista Associazione italiana dei costituzionalisti
<i>Riv. Corte conti</i>	Rivista della Corte dei Conti
<i>Riv. crit. dir. lav.</i>	Rivista critica di diritto del lavoro
<i>Riv. dir. pubbl. comp. eur.,</i>	Rivista Diritto pubblico comparato ed europeo
<i>Riv. dir. sic. soc.</i>	Rivista del diritto della sicurezza sociale
<i>Riv. giur. lav.</i>	Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale
<i>Riv. inf. mal. prof.</i>	Rivista degli infortuni e delle malattie professionali

<i>Riv. int. scienze soc.,</i>	Rivista internazionale di scienze sociali
<i>Riv. it. med. leg.</i>	Rivista italiana di medicina legale
<i>Riv. it. scienze giur.</i>	Rivista italiana per le scienze giuridiche
<i>Riv. it. dir. lav.</i>	Rivista italiana di diritto del lavoro
<i>Riv. it. prev. soc.</i>	Rivista italiana di previdenza sociale
<i>Riv. prev. pub. priv.</i>	Rivista della previdenza pubblica e privata
<i>Riv. trim. dir. pubbl.</i>	Rivista trimestrale di diritto pubblico
<i>Pol. dir.</i>	Politica del diritto
<i>Var. temi dir. lav.</i>	Variazioni sui temi di diritto del lavoro
<i>WP CSDLE “Massimo D’Antona”</i>	Working Papers del Centro Studi di Diritto del Lavoro Europeo “Massimo D’Antona”

Autori

ALES EDOARDO, *Professore Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Napoli Parthenope.*

ALLOCCA VALERIA, *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Napoli Federico II.*

BERNARDO PAOLO, *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Roma Tre.*

BORDONI FILIPPO, *Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Milano-Bicocca.*

BRESCIANI ILARIA, *Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università di Sassari.*

CANAVESI GUIDO, *Professore Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Macerata.*

CIAVARELLA ROSSELLA, *Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Foggia.*

COLOMBO GIULIA, *Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Udine.*

CRISCI IRENE, *Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Milano-Bicocca.*

DALLA SEGA MICHELE, *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Udine.*

DE ANGELIS NICOLETTA, *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Salerno.*

DE PETRIS PIA, *Dottoressa di ricerca in Diritto delle persone delle imprese e dei mercati, Università di Napoli Federico II.*

DEL DUCA DANIELA, *Dottoressa di ricerca in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro, Università di Bergamo.*

DELEONARDIS NICOLA, *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Bari Aldo Moro.*

DETOMI ROSSANA, *Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia.*

FOGLIA LAURA, *Professoressa Associata di Diritto del lavoro, Università della Campania, Luigi Vanvitelli.*

FRATINI RICCARDO, *Dottore di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Roma Tor Vergata.*

GAGLIONE CHIARA, *Dottoressa di ricerca in Lavoro, Sviluppo, Innovazione, Università di Modena e Reggio Emilia.*

GARBUIO CHIARA, *Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università Ca' Foscari di Venezia.*

GARILLI ALESSANDRO, *Emerito di Diritto del lavoro, Università di Palermo, Presidente AIDLAS.S.*

IACOBUCCI STEFANO, *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Ferrara.*

LUDOVICO GIUSEPPE, *Professore Associato di Diritto del lavoro, Università di Milano.*

MASERATI TOMMASO, *Dottore di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Milano.*

PICCO GIANLUCA, *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Udine.*

PICUNIO MARIA LAURA, *Ricercatrice di Diritto del lavoro, Università di Milano.*

PIGLIALARMI GIOVANNI, *Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Modena e Reggio Emilia.*

PIRONE MARZIA, *Dottoressa di ricerca in Diritto del lavoro, Università del Sannio.*

PISTORE GIOVANNA, *Dottoressa di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Padova e di Siviglia.*

STAMERRA FEDERICA, *Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Bari Aldo Moro.*

TUROLDO MICHELA, *Dottoranda di ricerca in Diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo, Università di Udine.*

TURRIN MATTEO, *Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna.*

VENTURA ALESSANDRO, *Dottore di ricerca in Diritto del lavoro, Università di Bari Aldo Moro.*

VIANELLO RICCARDO, *Professore Associato di Diritto del lavoro, Università di Padova*

VOLPES MARGHERITA, *Dottoranda di ricerca in Diritto e Impresa, Università Luiss Guido Carli.*

Collana

TemI di sicurezza sociale

1. G. Canavesi (a cura di) *Frammentazione contributiva e diritto a pensione unica per il liberi professionisti*, 2020
2. E. Ales, G. Canavesi (a cura di), *La tutela antiinfortunistica oggi*, 2020
3. S. Renga, *La tutela del reddito*, 2022
4. G. Canavesi, E. Ales (a cura di), *Welfare negoziale e nuovi bisogni. Tradizione ed emergenza*, 2022
5. G. Canavesi, E. Ales (a cura di), *Mezzi adeguati alle esigenze di vita: un concetto inneffabile?* 2023

Finito di stampare nel mese di ottobre 2023
Presso la *Grafica Elettronica* Napoli

Nonostante l'importanza, l'attenzione dedicata alla garanzia dei "mezzi adeguati alle esigenze di vita", prima della "riforma" pensionistica del 1995, è stata contenuta, anche per l'ambiguità della formula, e comunque concentrata sui trattamenti di pensione. Il volume si propone come un tentativo di riflessione sistematica sul tema dell'adeguatezza, considerato secondo differenti prospettive tra cui l'elaborazione dottrinale e l'evoluzione legislativa, la giurisprudenza costituzionale, le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro, i trattamenti di disoccupazione, il lavoro autonomo.

Guido Canavesi è Professore ordinario di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, ove dirige la Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza. Dal 2016 promuove gli annuali Seminari Previdenziali Maceratesi. È condirettore della rivista *Variazioni* su temi di Diritto del lavoro e autore di numerose pubblicazioni in diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale.

Edoardo Ales è Professore ordinario di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Napoli "Parthenope". È componente del comitato di direzione della Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale e del Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali. È tra i Coordinatori della rivista *Diritti Lavori Mercati*. È componente del comitato scientifico ed Esperto nazionale per l'Italia dello European Centre of Expertise. È Esperto nazionale per l'Italia in materia di libera circolazione dei lavoratori nel Network MoveS.

euro 24,00

ISBN 979-12-5976-781-3

